

N. 296

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 aprile 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D194/16

Roma, 18 aprile 2016

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2016.

Così debba

Maria Elena Boschi

Sen.
Grasso Pietro
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto in oggetto è finalizzato a dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla **direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014**, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di Informazione del Mercato Interno («regolamento IMI»).

Il termine di scadenza della delega è fissato al 18 aprile 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

La direttiva 2014/67/UE (di seguito anche solo "*la direttiva*") è stata adottata allo scopo di completare la disciplina originariamente contenuta nella **direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996**, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi e di migliorarne l'applicazione.

La finalità della disciplina è quella di contemperare i principi di libera prestazione dei servizi con quelli di tutela delle condizioni di lavoro.

La direttiva oggetto di attuazione reca un insieme di disposizioni e misure che sono intese a migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE, che stabilisce le condizioni di lavoro e di impiego che le imprese devono rispettare nello Stato membro in cui effettuano l'eventuale distacco di lavoratori, affinché possa essere garantito un livello, minimo e omogeneo, di tutela degli stessi.

La tutela concerne in particolare le condizioni di impiego applicabili nello Stato membro ed è intesa, evidentemente, a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione dei servizi e a creare, altresì, condizioni di concorrenza leale tra le imprese, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno.

Al predetto scopo la direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante esamini, se del caso in stretta cooperazione con lo Stato membro di stabilimento, le caratteristiche del rapporto del lavoratore distaccato, anche al fine di verificare la ricorrenza della temporaneità del distacco.



Le disposizioni contenute nella direttiva, concernenti l'applicazione e il monitoraggio del distacco, possono altresì consentire, alle autorità competenti, di identificare i lavoratori che si dichiarano in modo fittizio lavoratori autonomi.

La difficoltà riscontrata nella pratica nell'accesso alle informazioni ha comportato la mancata applicazione di alcune norme da parte delle imprese.

Per detta ragione la direttiva ha disposto affinché gli Stati membri intervengano a garantire che tali informazioni siano messe a disposizione di tutti a titolo gratuito e che siano rese accessibili non solo alle imprese, ma anche ai lavoratori distaccati interessati. All'*accesso all'informazione* è dedicato il Capo II della direttiva, interamente contenuto nell'articolo 5.

Caratterizzano inoltre la direttiva, le disposizioni in materia di *cooperazione amministrativa*, contenute nel Capo III (articoli da 6 a 8), e le disposizioni in materia di *Esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o delle ammende*, contenute nel Capo VI (articoli da 13 a 19).

In particolare, la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri che comportano la necessità per gli stessi di rispondere alle richieste di informazioni da parte delle autorità competenti anche riferite al possibile recupero di una sanzione, all'esecuzione dei controlli e alle ispezioni sono attuate per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal Regolamento (UE) n. 1024/2012 (ai sensi dell'articolo 21 della direttiva).

In vista del recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della direttiva, in data 8 ottobre 2014, la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti, denominato *Expert Group on the Transposition of the Enforcement Directive of the Posting of Workers Directive 2014/67/EU*, ovvero, più sinteticamente, Gruppo TREND le cui osservazioni sono state prese in considerazione nella stesura della direttiva.

Venendo più propriamente al testo dello schema di decreto si evidenzia anzitutto che in occasione del recepimento della direttiva, si è ritenuto anche opportuno, in una prospettiva di massima semplificazione normativa, abrogare il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, con il quale è stata a suo tempo recepita l'originaria direttiva 96/71/CE, per racchiudere in un unico testo tanto le norme volte ad attuare la direttiva 2014/67/CE, quanto quelle intese a dare attuazione all'originaria citata direttiva 96/71/CE.

Nello schema di decreto sono pertanto confluite le disposizioni che erano contenute nel citato decreto legislativo n. 72/2000, opportunamente modificate sia in considerazione delle variazioni del panorama normativo intervenute successivamente alla sua emanazione, sia in vista dell'indispensabile raccordo con le disposizioni del presente testo.



Il testo consta di cinque Capi e di 26 articoli, oltre un Allegato A che è il medesimo posto a corredo del testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Campo di applicazione

In ragione della suesposta scelta di predisporre un testo unitario, l'articolo 1 dello schema di decreto attua l'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, a suo tempo recepito attraverso gli articoli 1 e 4, dell'innanzi citato decreto legislativo n. 72/2000.

Non si è invece ritenuto invece necessario attuare l'articolo 1 della direttiva, in considerazione del fatto che l'obiettivo in esso indicato può ritenersi raggiunto proprio in virtù delle norme del presente decreto.

In maggior dettaglio, il **comma 1** riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 72/2000 e individua quali destinatari della nuova disciplina le imprese che prestano servizi, aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione, che distaccano uno o più lavoratori in Italia, presso un'altra impresa anche se appartenente allo stesso gruppo, oppure presso un'altra unità produttiva, purché, in entrambi i casi innanzi indicati, durante il periodo di distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante. Il **comma 2** disciplina l'ipotesi già disciplinata dall'articolo 4 del dlgs. n.72/2000 e dispone che il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro, stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia, che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o anche solo un'unità produttiva, in Italia. Stante la previsione del **comma 3**, resta poi vigente, la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", che non viene richiesta alle agenzie che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro diverso dall'Italia. Il **comma 4** precisa che il decreto si applica anche, nel settore del trasporto su strada, alle ipotesi di cabotaggio di cui al Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009; il **comma 5**, riprendendo un'analogha previsione del dlgs n. 72/2000, precisa che le norme relative all'accertamento dell'autenticità del distacco, delle condizioni di lavoro, della difesa dei diritti, degli obblighi amministrativi, delle regole sull'ispezione e delle conseguenze sanzionatorie (contenuta negli articoli 3, 4, 5, 9, 10 e 11) si applica anche alle imprese stabilite in un Paese terzo che distaccano lavoratori in Italia. Infine, il **comma 6**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo



1, paragrafo 2 della direttiva 96/71/CE e dall'attuale d.lgs. n. 72/2000 ribadisce l'esclusione della disciplina per il personale della marina mercantile.

Articolo 2 – Definizioni

L'articolo attua contestualmente l'articolo 2 della direttiva 96/71/CE, originariamente recepito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 72 del 2000, nonché gli articoli 2, 3 e 14 della direttiva. La disposizione da ultimo richiamata è in particolare attuale dal comma 1, lett. a) del presente articolo.

La finalità della disposizione in riferimento è quella di individuare i soggetti chiamati a dare esecuzione alle disposizioni contenute nello schema di decreto, stabilendone i ruoli.

Tenuto conto della scelta effettuata, di individuare le autorità competenti già in seno all'articolo 2, evitando così di dover far luogo a una loro designazione in un momento successivo, e di non innovare l'attuale assetto (che non ha mai visto l'individuazione, in Italia, degli uffici di collegamento di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE), è venuta anche meno la necessità di recepire l'articolo 3 della direttiva.

Si è ritenuto altresì di non dover recepire mediante specifiche disposizioni il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, che si richiama alla *<necessità di assicurare la protezione dei dati contenuti nelle informazioni scambiate e dei diritti legali delle persone fisiche e giuridiche che possono essere interessate>*.

Le autorità competenti saranno infatti necessariamente soggette alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *<Codice in materia di protezione dei dati personali>*.

Si evidenzia in particolare che il *<titolare>* e il *<responsabile>* del trattamento dei dati resteranno individuati alla luce di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), e dell'articolo 29, comma 1, del citato decreto il quale stabilisce che *"Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente"*, e che anche tutti gli adempimenti relativi al trattamento dei dati dovranno inevitabilmente tener conto di quanto statuito dall'innanzi citato codice.

Si deve inoltre evidenziare che l'articolo 7 del citato regolamento IMI, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, al paragrafo 3 stabilisce espressamente che *"ogni autorità competente è responsabile del trattamento relativamente alle sue attività di trattamento dei dati svolte da un utente dell'IMI sotto la sua autorità (...)"*.

Ciò detto, passando al contenuto dell'articolo 2, si rappresenta che il comma 1, individua:

- alla lettera a) l'"*autorità richiedente*" quale autorità competente che presenta una domanda di assistenza, informazione o notificazione, recupero di sanzioni secondo quanto previsto dal presente decreto;



- alla lettera b) l'“*autorità adita*” quale autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
- alla lettera c) l'“*autorità competente*” nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispezzorato nazionale del lavoro nonché, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20, l'Autorità giudiziaria;
- alla lettera d) il “*lavoratore distaccato*” quale il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato predeterminato o predeterminabile, con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano;
- alla lettera e) le “*condizioni di lavoro e di occupazione*” quali quelle disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 relative alle seguenti materie:
 1. periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
 2. durata minima delle ferie annuali retribuite;
 3. trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario;
 4. condizione di cessione temporanea dei lavoratori;
 5. salute e sicurezza, nei luoghi di lavoro;
 6. provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
 7. parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

Articolo 3 - Autenticità del distacco

La presente disposizione, di recepimento dell'articolo 4 della direttiva, individua gli elementi che gli organi di vigilanza possono prendere in considerazione per accertare l'autenticità del distacco.

In particolare tale disposizione individua, ai commi 2 e 3, in modo non tassativo, gli elementi dai quali è possibile desumere l'autenticità del distacco.

Per espressa previsione del comma 1 gli elementi che caratterizzano la fattispecie sono poi oggetto, in sede di verifica, di una “*valutazione complessiva*”, pertanto la valutazione della genuinità del distacco non può essere effettuata sulla scorta di singoli elementi isolatamente considerati, ma deve riguardare tutti gli elementi della fattispecie.

Si evidenzia che non è stata riprodotta nel testo l'espressione “*tenendo conto di un quadro temporale ampio*”, contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva, in quanto si è ritenuto



che il periodo da considerare dipenda anch'esso dalla specificità della situazione e che dunque sia sufficiente, per un corretto recepimento, prevedere una valutazione ancorata a tale specificità.

Il **comma 2**, questo stabilisce gli elementi che consentono di accertare se l'impresa distaccante eserciti attività diverse da quelle di mera gestione o amministrazione del personale.

In particolare, quanto alla lettera a) si precisa che con le locuzioni "*uffici, reparti ed unità produttive*", che non figurano nel testo della direttiva, s'intendono i locali utilizzati dall'impresa straniera distaccante diversi dalle sedi legali e amministrative della stessa, laddove siano riscontrabili un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone ovvero determinate sedi operative/produttive in ragione delle quali l'impresa può considerarsi stabilita nel territorio di uno Stato membro.

Le suddette locuzioni sono state, pertanto, introdotte proprio per precisare che laddove siano presenti sul territorio nazionale uffici, reparti e unità produttive, anche non qualificabili come sede legale o amministrativa, l'impresa straniera distaccante può essere considerata stabilita in Italia e conseguentemente dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legge italiana per la tenuta dei documenti. Si evidenzia, infatti, che le disposizioni nazionali afferenti alla tenuta e alle scritturazioni sul Libro Unico del Lavoro (articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), contenente quest'ultimo le principali informazioni sulla costituzione e sulle modalità di svolgimento del rapporto (presenze, orario, ferie, permessi, malattia, retribuzioni, contributi, etc.), trovano applicazione solo qualora le imprese che distaccano lavoratori da altro Stato membro abbiano sedi o unità operative/produttive anche sul territorio italiano.

L'espressione di cui all'ultimo punto dell'elenco, ossia il riferimento ad "*ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva*", anch'essa non contenuta nella direttiva, è stata inserita nel testo come clausola generale al fine di evidenziare che si tratta di una lista di elementi che riveste carattere meramente esemplificativo.

Il disposto di cui al **comma 3**, che recepisce i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 4 della direttiva, prevede gli elementi utili ad accertare se il lavoratore sia effettivamente distaccato ai sensi del presente decreto.

In particolare, con riferimento all'elemento di cui alla lettera h), relativo al certificato concernente la legislazione di sicurezza sociale applicabile (attualmente "*modello A1*"), che non figura nel testo dell'articolo 4 della direttiva, si fa presente che la sua introduzione è stata ritenuta possibile alla luce del *considerando 12* a mente del quale "*La mancanza del certificato concernente la legislazione applicabile in materia di previdenza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio può indicare che la situazione non può essere qualificata*



come <distacco temporaneo> in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore interessato svolge abitualmente la sua attività nel quadro della prestazione di servizi”.

Il **comma 4** dell’articolo in esame stabilisce che nelle ipotesi in cui il distacco risulta essere non genuino, il lavoratore si considera automaticamente alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

Il **comma 5** stabilisce che, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti genuino, il distaccante e il distaccario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003. In ogni caso l’ammontare della sanzione amministrativa non può essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. Se vi è sfruttamento dei minori, la disposizione prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a diciotto mesi e dell’ammenda aumentata fino al sestuplo.

Articolo 4 – Condizioni di lavoro

La norma attua l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE, a suo tempo recepita nell’ordinamento nazionale attraverso l’articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e dispone l’applicazione, ai lavoratori distaccati, durante il periodo del distacco, delle medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

La norma prevede che le disposizioni di legge e contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nei casi di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni. Restano qui espressamente escluse le attività del settore edilizio indicate nell’allegato A del decreto, riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici.

Il comma 3 stabilisce che alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 il quale stabilisce che *“Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”.*



Ove si sia al cospetto di una somministrazione transnazionale di lavoro la tutela del lavoratore risulta dunque più incisiva, ma ciò comunque nel rispetto ed in attuazione di disposizioni sovranazionali. Il decreto legislativo n. 81 del 2015 all'articolo 55 ha disposto infatti l'abrogazione degli articoli da 20 a 28 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (come modificati dal decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24), che disciplinavano in passato la materia della somministrazione in recepimento della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, con la conseguenza che l'attuazione di tale citata direttiva è oggi rimessa agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

I commi 4 e 5 recano infine due disposizioni intese entrambe a dare attuazione all'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva che stabilisce che gli Stati membri prevedono *misure per garantire che nei casi di subcontratto a catena i lavoratori distaccati possano tenere responsabile il contraente di cui il datore di lavoro è un subcontraente diretto in aggiunta o in luogo del datore di lavoro per il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati.*

I commi in riferimento ricalcano il quadro vigente. Più precisamente il comma 4 prevede che nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso in cui si sia al cospetto di una somministrazione trova applicazione l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Merita qui rammentare che l'articolo 29, comma 2 innanzi richiamato dispone che *"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento"* mentre il citato art. 35, comma 2, dispone che *"L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore"*.

Il comma 5 stabilisce poi che in caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83 *bis*, commi dal 4 *bis* al 4 *sexies*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,



convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente la disciplina ordinariamente applicabile nel caso di contratto di trasporto.

Come innanzi già precisato le disposizioni contenute nei due suindicati commi ricalcano il sistema di tutele dei lavoratori già previsto dalle disposizioni attualmente vigenti a livello nazionale ed, in particolare, il regime di responsabilità solidale che è previsto nelle ipotesi di appalto, fra committente e appaltatore, nelle ipotesi di somministrazione, nonché in quelle di trasporto, al fine di rendere applicabile la relativa disciplina anche alle imprese che distacchino lavoratori sul territorio nazionale.

Le ipotesi di subcontratto nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi di cui all'articolo 12 della direttiva risultano, infatti, riconducibili, nel nostro ordinamento, a diverse tipologie contrattuali, e, nello specifico, a quelle suindicate del contratto di appalto, di somministrazione di lavoro e di trasporto.

In virtù di quanto stabilito, nelle ipotesi di una prestazione transnazionale di servizi attuata mediante contratto di appalto o subappalto, sarà applicabile il regime previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi, contributivi ed i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Merita qui rimarcare che in virtù del medesimo articolo 29 sopra citato, la responsabilità solidale può essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell'appalto e opera in tutti i settori economici/produttivi, coinvolgendo ciascun soggetto della filiera, ovvero sia il committente che l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori.

La previsione è stata ritenuta conforme a quanto stabilito dal paragrafo 4, articolo 12 della direttiva che facoltizza gli Stati a prevedere nell'ambito dell'ordinamento nazionale norme anche più rigorose in materia di responsabilità.

A riguardo va considerato che la limitazione della responsabilità solidale alla sola contraenza diretta, indicata all'articolo 12 della direttiva, andrebbe a coinvolgere nel vincolo solidale esclusivamente due soggetti per volta (il subcontraente e contraente) con la conseguenza che il committente (di regola l'impresa italiana o comunque quella stabilita in Italia) non sarebbe mai chiamata a rispondere delle posizioni creditorie dei lavoratori distaccati. Ne conseguirebbe pertanto l'estraneità del committente ad ogni eventuale provvedimento adottato dagli organi di vigilanza con evidente pregiudizio in termini di tutela dei lavoratori distaccati.



Un regime di responsabilità solidale sostanzialmente analogo è previsto anche in caso di prestazione di servizi attuata mediante il contratto di somministrazione di lavoro o mediante contratto di trasporto, attraverso il richiamo all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (già previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003) e all'articolo 83 *bis*, commi dal 4 *bis* al 4 *sexies* del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con particolare riferimento alla disciplina in materia di trasporto, la norma richiamata prevede che il committente o il vettore, in caso di subcontratto, al fine di scongiurare il vincolo solidale, debba verificare, prima della stipulazione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa dell'imprenditore cui intende rivolgersi per l'esecuzione della prestazione. A tal fine può altresì acquisire, all'atto della conclusione del contratto, un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Il committente che non esegue la verifica di cui sopra resta obbligato in solido con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub vettori entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Articolo 5 – Difesa dei diritti

La disposizione prevede che, ferma la statuizione contenuta all'articolo 3, comma 4 – riferita, lo si rammenta, alla possibilità per il lavoratore, nei casi di distacco che venga accertato come non genuino, di ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore della sua prestazione - i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato la loro opera sul territorio nazionale, possono far valere i diritti di cui all'articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.

CAPO II – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 6 - Accesso alle informazioni

La presente disposizione recepisce l'articolo 5 della direttiva e disciplina l'accesso alle informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco.

In sede di recepimento si è ritenuto di compiere uno sforzo di semplificazione e di accorpate previsioni che, nella direttiva, risultano contenute in un testo che appare assai articolato e talvolta



ripetitivo, al fine di rendere la normativa nazionale più snella e di agevole lettura. Per la suindicata ragione la disposizione non ricalca pedissequamente quella corrispondente della direttiva.

L'articolo si compone di due commi.

Il **comma 1** attua il paragrafo 1 e parte del paragrafo 2, nonché, in parte, il paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva, prevedendo che tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro che devono essere osservate nelle ipotesi di distacco, siano pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma recepisce altresì la lett. f) del paragrafo 2, dell'articolo 5 della direttiva prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisca anche il costante aggiornamento di tutte le informazioni pubblicate sul sito.

Il medesimo **comma** individua poi le informazioni che devono essere pubblicate sul sito istituzionale.

La disposizione è stata redatta avendo presente il contenuto del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva.

Le informazioni in parola riguardano:

- le condizioni di lavoro e/o norme di diritto nazionale applicabili ai lavoratori distaccati nel territorio italiano;
- i contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati nel territorio italiano, con particolare riferimento alle diverse tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;
- le procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;
- i soggetti cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni circa i diritti e gli obblighi derivanti tanto dal diritto nazionale.

Nel sito dovranno essere quindi pubblicate tutte le informazioni relative alla normativa lavoristica, anche contenuta in contratti collettivi di lavoro.

Si è specificato inoltre che le informazioni non devono essere genericamente riferite ai contratti collettivi applicabili, ma, più specificamente, alle tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, alle modalità di calcolo della retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali. Ciò in quanto è evidente che l'impresa stabilita in altro Stato membro deve anzitutto aver modo di conoscere, per poter attuare un distacco legittimo, tale normativa.

Nell'ottica di garantire una tutela più incisiva la lettera c) - che recepisce il secondo periodo della lett. c) del paragrafo 2 dell'articolo 5 della direttiva - stabilisce che devono essere rese altresì pubbliche le informazioni relative alle procedure per sporgere denuncia e quelle concernenti la disciplina in materia di salute e la sicurezza sul lavoro applicabile ai lavoratori distaccati.



La lettera d) del comma – che recepisce il paragrafo 2, lett. e) ed il paragrafo 5 sempre dell'articolo 5 della direttiva - prevede poi che, sempre sul sito, siano pubblicati anche i soggetti cui i lavoratori e i prestatori di servizi possono rivolgersi per ottenere informazioni circa i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto nazionale.

All'innanzi precisato scopo di definire un testo agile al **comma 2** sono state complessivamente indicate tutte le condizioni che devono essere rispettate nella pubblicazione delle informazioni in materia di distacco dei lavoratori, per rendere effettiva la conoscenza e la conoscibilità delle stesse. In particolare la disposizione - che recepisce il paragrafo 1, parte del paragrafo 2, lett. c) e lett. d) e parte del paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva – prevede che tutte le informazioni devono essere pubblicate in modo trasparente, chiaro e dettagliato, in lingua italiana ed inglese, conformemente agli *standard* di accessibilità che consentano l'accesso anche alle persone con disabilità. E' altresì previsto che tali informazioni devono altresì essere accessibili agli utenti in modo gratuito.

Articolo 7 - Cooperazione amministrativa

L'articolo recepisce le previsioni dell'articolo 6 della direttiva ed è stato definito tenuto conto dell'attuale testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 che, come già precisato, recepiva la direttiva 96/71/CE.

Nell'articolo vengono indicati gli obblighi e le attività in cui si sostanzia la collaborazione amministrativa tra le amministrazioni competenti ed il contenuto delle "*motivate richieste di informazione*".

Lo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri coinvolgerà il personale ispettivo che sarà chiamato a effettuare le verifiche e i controlli sulle imprese distaccanti e sui lavoratori distaccati.

In sede di recepimento, si è ritenuto non richiedere trasposizione, mediante disposizione dedicata, del paragrafo 1 dell'articolo 6 della direttiva: la previsione, priva di carattere prescrittivo e la cui portata appare piuttosto quella dell'affermazione di principio, resta d'altro canto attuata, in termini generali, da tutte le disposizioni del presente testo e, più nello specifico, dall'articolo 7.

Non è stata riproposta, nel testo dell'articolo 6 del decreto, la previsione contenuta nel primo comma del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 72 del 2000, perché l'esigenza di una disposizione come quella in riferimento deve considerarsi venuta meno alla luce dell'articolo 2 del testo del decreto. E' appena il caso di rammentare infatti che nell'articolo 2 sono riportate tutte le definizioni, anche relative alle autorità deputate allo scambio delle informazioni, comprese quelle dell'autorità competente.



Nel **comma 1** viene stabilito che l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione inviate dalle autorità di altri Stati membri ed esegue i controlli e le ispezioni richieste. I controlli possono comprendere anche le indagini sulle ipotesi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.

Il comma recepisce il secondo paragrafo dell'articolo 6 della direttiva.

In sede di definizione del testo si è tenuto inoltre conto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 72 del 2000. A riguardo è da evidenziare che detto ultimo articolo prevede che le richieste motivate di informazioni siano evase dalle direzioni territoriali del lavoro, mentre nel decreto in commento il riferimento è all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il **comma 2** prevede che le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notificazione di un provvedimento amministrativo o giudiziario che le irroga e possono altresì includere l'invio di documenti e di determinate informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta dei prestatori di servizi. Tale comma recepisce in parte il paragrafo 2 e in parte il paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva. Con riferimento alla disposizione contenuta nel paragrafo 3 del medesimo articolo 6 della direttiva, a seguito di un confronto con il testo in lingua inglese e in lingua francese, si è ritenuto che l'espressione che figura nel testo italiano "*notificazione di documenti*" sia stata utilizzata in senso atecnico. Per tale ragione si è ritenuto di recepire utilizzando la più generica espressione "*invio dei documenti*", rinviando, per la disciplina riguardante più propriamente le notifiche, alle disposizioni del testo del decreto che sono state definite in recepimento del Capo VI della direttiva.

Ai sensi del **comma 3**, al fine di consentire all'autorità competente di fornire risposta alle richieste che pervengano, le imprese stabilite nel territorio nazionale sono tenute a comunicare tutte le informazioni necessarie.

Non si è ritenuto di dover prevedere una sanzione *ad hoc* per l'ipotesi in cui le imprese in riferimento non ottemperino, dal momento che la mancata comunicazione delle informazioni da parte di una azienda italiana che, abbia distaccato all'estero e in relazione alla quale gli ispettori italiani - su richiesta dell'autorità di altro Stato membro - abbiano attivato un'ispezione, rientrerebbe in un'ordinaria ipotesi di ostacolo alla vigilanza, per la quale è già prevista la sanzione di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 o la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il successivo **comma 4** - che recepisce il paragrafo 6 dell'articolo 6 della direttiva - precisa che lo scambio delle informazioni avviene attraverso IMI (*Internal Market Information*), piattaforma informatica multilingue, realizzata dalla Commissione europea, e che trova la propria base giuridica



nel Regolamento (Ue) n. 1024/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»).

L'IMI è già esistente e pienamente operativo, oltre che già attualmente impiegata, anche ad altri fini (es. in materia di riconoscimento di qualifiche professionali). Si tratta di uno strumento che rende più facile e rapida la cooperazione amministrativa ed è uno strumento obbligatorio per lo scambio di informazioni relative a tutte le direttive del mercato interno tra autorità competenti.

Sempre in tale comma, vengono, individuati due termini per lo scambio delle informazioni:

- entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta per i casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri;
- entro il termine di giorni venticinque lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi, restando ferma la possibilità per gli Stati membri di concordare un termine più breve.

La richiesta da presentare per i casi urgenti deve essere adeguatamente motivata e deve indicare espressamente gli elementi che comprovino tale urgenza.

Il secondo, più ampio termine previsto per la risposta, pari a venticinque giorni, è riferito alle richieste che si possono definire "ordinarie" e consentirà, com'è evidente, di svolgere le indagini e i controlli che si rendano necessari mediante il personale ispettivo.

Il comma 5 prevede la possibilità, in via residuale, per l'Ispettorato nazionale del lavoro, di applicare accordi e intese bilaterali aventi ad oggetto la cooperazione amministrativa, per verificare e monitorare le condizioni di lavoro che possono essere applicate ai lavoratori distaccati.

Il comma 6 recepisce il paragrafo 5 dell'articolo 6 della direttiva e, in tale prospettiva, al fine di garantire un'efficace collaborazione tra amministrazioni degli Stati membri, stabilisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce tempestiva comunicazione alle autorità richiedenti di tutte quelle ipotesi in cui ricorrano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni ricevuta, o nell'eseguire i controlli e le ispezioni nel termine previsto dalla richiesta, al fine di individuare una soluzione.

Non si è ritenuto di recepire il paragrafo 7 dell'articolo 6 della direttiva. Tenuto conto che l'inciso posto a chiusura della citata norma ("*sempreché gli Stati membri abbiano incluso tali registri nell'IMI*") ha consentito di concludere che detto recepimento non era per l'Italia necessitato, merita altresì evidenziare che allo stato non sarebbe agevole, anche in termini di rispetto della *privacy*, consentire alle autorità competenti di altri Stati membri l'accesso alle banche-dati in cui sono iscritti i "*prestatori di servizi italiani*" ed attuare quindi la disposizione.



Il **comma 7** stabilisce che nel caso in cui si verifichi la sussistenza di irregolarità l'autorità competente si attiva senza ritardo affinché tutte le pertinenti informazioni siano trasmesse allo Stato interessato tramite IMI.

Il **comma 8**, che recepisce il paragrafo 10 dell'articolo 6 della direttiva, introducendo una norma che lascia impregiudicata la possibilità di adottare le misure che si ritengano idonee a prevenire violazioni della disciplina sul distacco dei lavoratori.

Il **comma 9**, che recepisce i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 6 della direttiva, ribadisce il principio che la cooperazione amministrativa deve essere realizzata a titolo gratuito. Precisa altresì che le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.

Articolo 8 – Misure di accompagnamento

La disposizione attua l'articolo 8 della direttiva che impone agli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, di adottare *misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente.*

La norma afferma l'impegno dell'Italia ad adottare le suindicate misure, nell'ambito delle iniziative che saranno assunte dalla Commissione europea per le specificate finalità.

CAPO III – OBBLIGHI E SANZIONI

Articolo 9 - Obblighi amministrativi

La norma in argomento stabilisce gli adempimenti cui è tenuta l'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto, in conformità a quanto contemplato dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) ad f), della direttiva.

La stessa norma stabilisce altresì quelle misure che sono finalizzate a rendere possibili i necessari controlli.

In particolare, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di distacco, viene disposto quanto di seguito indicato.

Al **comma 1** è previsto l'obbligo, per l'impresa, di effettuare la comunicazione preventiva di distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco stesso. La disposizione prevede altresì che entro i 5 giorni successivi debbano essere comunicate le variazioni che intervengono rispetto a detta comunicazione.

Il comma stabilisce altresì il contenuto della comunicazione preventiva di distacco disponendo che la stessa deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa distaccante;



- b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
- c) data di inizio di fine e durata del distacco;
- d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi
- e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
- f) tipologia dei servizi;
- g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b;
- h) generalità del referente di cui al comma 4;
- i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente testo, verranno definite le modalità delle comunicazioni.

Il **comma 3** dispone che durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla cessazione dello stesso l'impresa ha l'obbligo di:

- **lett. a)** conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 1997, n. 152, i prospetti paga, i fogli che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente ed il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
- **lett. b)** designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti; è qui previsto che in difetto (di designazione ovvero di elezione di domicilio) la sede dell'impresa distaccante coincide con il luogo in cui ha sede legale l'impresa utilizzatrice.

Il **comma 4** stabilisce poi che l'impresa ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello; tale soggetto ha l'obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

Art. 10 - Ispezioni

In recepimento dell'articolo 10 della direttiva, la norma in riferimento stabilisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.



Si evidenzia che i controlli del personale di vigilanza sono ordinariamente svolti sulla base dei risultati della mappatura dei rischi e dell'attività di studio e analisi relative alle diverse aree territoriali e ai singoli settori merceologici.

I controlli saranno quindi svolti tenuto conto dei settori in cui si concentra il fenomeno del distacco dei lavoratori e altresì, a titolo esemplificativo, tenuto conto dell'esistenza di catene di subappaltatori, della prossimità geografica, delle problematiche relative a specifici settori merceologici, di precedenti irregolarità o della vulnerabilità concernente specifiche categorie di lavoratori.

I suddetti controlli dovranno essere effettuati nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione.

Si evidenzia che in occasione dell'elaborazione del documento di programmazione dell'attività di vigilanza - di norma presentato nel corso della prima riunione, nell'anno di riferimento, della Commissione centrale di coordinamento - viene svolta, infatti, un'attenta analisi dei fenomeni di violazione ed elusione della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, finalizzata all'individuazione strategica di ambiti e obiettivi prioritari verso i quali orientare l'azione ispettiva sul territorio nazionale. Tra i più rilevanti fenomeni patologici evidenziati e selezionati per la pianificazione degli accertamenti ispettivi annuali - anche in base all'azione di *intelligence* svolta dagli Uffici territoriali negli ambiti geografici di riferimento - rientrano tradizionalmente le fattispecie fittizie di delocalizzazione delle imprese presso Stati esteri, attraverso il ricorso non corretto al distacco, che determina un consistente abbattimento del costo del lavoro con conseguenti forme di *dumping* fra imprese.

La pianificazione dell'attività di vigilanza in tale ambito consente:

- di assicurare tutela ai lavoratori distaccati, soggetti a una significativa disparità di trattamento a causa dell'utilizzo improprio dell'istituto del distacco;
- di contribuire efficacemente alla regolazione del mercato del lavoro e a presidiare la legalità a garanzia della concorrenzialità delle imprese.

Articolo 11 – Sanzioni

L'articolo, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva, definisce le sanzioni applicabili.

In particolare la disposizione stabilisce:

- che in caso di violazione, da parte dell'impresa, degli obblighi stabiliti all'articolo 9, comma 1, di comunicazione preventiva del distacco e, se del caso, delle successive variazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra i 100 e i 500 euro, per ogni lavoratore interessato. L'individuazione di termini puntuali entro cui



adempiere comporta che l'illecito si configurerà tanto nelle ipotesi di omessa comunicazione quanto in quelle di ritardo;

- che in caso di violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 9, comma 3, lett. a), si applica la sanzione amministrativa di importo compreso fra i 500 e i 3000 euro per ogni lavoratore interessato; si evidenzia che è qui definita una sanzione amministrativa in luogo di quella penale attualmente prevista per le aziende italiane, in considerazione della scarsa efficacia delle sanzioni penali, oggetto di frequente archiviazione da parte delle Procure per la non rilevante pericolosità dei reati che con le stesse sono puniti;
- la mancata designazione dei referenti di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b), e comma 4, sono entrambe punite con la sanzione amministrativa di importo compreso fra i 2000 ed i 6000 euro.

CAPO IV – ESECUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le norme di attuazione del Capo VI della direttiva 2014/67/UE, concernenti l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o più lavoratori in violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, da parte della autorità competente di altro Stato membro ovvero da parte della autorità competente dello Stato italiano, sono finalizzate evidentemente a rafforzare e rendere ancor più efficace la cooperazione amministrativa tra le autorità in parola e a consentire una più agevole esecuzione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai singoli Stati.

Questi obiettivi vengono perseguiti mediante l'utilizzo di uno strumento uniforme predisposto nell'ambito del sistema d'Informazione del Mercato Interno (piattaforma IMI), basato sul principio di assistenza fra i diversi Stati membri e di riconoscimento reciproco dei provvedimenti amministrativi e giudiziari e finalizzato alla notificazione, nonché alla conseguente esecuzione degli stessi.

Si sottolinea che tale disciplina trova applicazione solo in via residuale, ossia laddove l'autorità richiedente non sia in grado di procedere alla notificazione del provvedimento o alla relativa esecuzione, ai fini del recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, in forza delle disposizioni e delle procedure contemplate dall'ordinamento interno.

Le disposizioni che riguardano il recepimento del Capo VI sono suddivise in **tre sezioni**.

Nella **sezione I**, coincidente con il solo **articolo 12**, vengono stabilite le *Disposizioni generali*.

La **sezione II**, **articoli da 13 a 16**, concerne la *Richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati*.



La **sezione III, articoli da 17 a 23**, disciplina *Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati*.

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 12 - Ambito di applicazione

Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/67/UE, prevede che i principi dell'assistenza e del riconoscimento reciproci, nonché le misure e le procedure ivi contenute, trovino applicazione con riferimento all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o più lavoratori in violazione delle disposizioni del decreto (**comma 1**).

In particolare, si tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie, irrogate dalle autorità competenti o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel decreto.

La disciplina dettata dal presente capo non si applica all'irrogazione delle ammende, di cui alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, e delle sanzioni di cui al Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio e alla decisione quadro n. 2006/325/CE.

Il **comma 3** dell'articolo stabilisce che *“Ai fini di cui al comma 1, le disposizioni del presente Capo sostituiscono la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1983, n. 149 sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa”*.

Sezione II - Richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati

Articolo 13 - Competenza

L'articolo individua l'Ispettorato nazionale del lavoro quale autorità deputata a effettuare senza ritardo le richieste finalizzate alla notificazione di provvedimenti amministrativi o giudiziari o al recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tale richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio, o, se persona giuridica, nel quale ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, ove la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato di residenza o di domicilio, la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.

Articolo 14 - Condizioni per la trasmissione

La disposizione, in attuazione dell'articolo 16 della direttiva, stabilisce anzitutto, al **comma 1**, che la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria o di notificazione di un provvedimento che irroga detta sanzione sono effettuate in presenza di due presupposti, e



precisamente: a) quando non sia possibile procedere al recupero o alla notificazione applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno; b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione.

Il **comma 2** dell'articolo stabilisce poi che la richiesta di cui al precedente comma deve essere trasmessa ai sensi del successivo articolo 15 e deve contenere i seguenti elementi: le generalità e l'indirizzo del destinatario e altri dati o informazioni utili alla sua identificazione; una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile; le disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno, e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni; i dati identificativi dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diverso, dell'autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione.

La richiesta indica, inoltre, nel caso di una notificazione di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della stessa e il termine entro il quale deve essere eseguita; nel caso di richiesta di recupero, la data in cui il provvedimento amministrativo o giudiziario è divenuto esecutivo o, in caso di gravame, definitivo anche a seguito di una decisione o una sentenza non più soggetta ad impugnazione, la descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria, nonché le modalità della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido (**comma 3**).

Si evidenzia che in luogo della locuzione "decisione", contenuta nell'articolo 16, paragrafo 2, lett. b), della direttiva, è stato impiegato al comma 3, lett. b), della disposizione in riferimento, il termine "provvedimento", in quanto la richiesta di recupero potrebbe riguardare anche l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, per acquisire il carattere di definitività, non necessita di alcuna decisione, essendo sufficiente la mancata impugnazione nei termini previsti.

Articolo 15 - Trasmissione ad altri Stati

La disposizione in esame sancisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione della richiesta, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI, all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Se, ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sono competenti le autorità di più Stati, il provvedimento, la decisione o la sentenza è trasmessa all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.



L'ultimo comma della disposizione stabilisce infine che se il provvedimento da eseguire viene impugnato dall'impresa destinataria, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorità dell'altro Stato membro.

Articolo 16 - Effetti del riconoscimento

L'Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero.

L'Ispettorato nazionale del lavoro riassume il potere di procedere all'esecuzione se: l'autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale; l'autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all'articolo 19.

Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne dà comunicazione all'autorità adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

Sezione III - Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati.

Articolo 17 – Richiesta di notifica di provvedimento o di una decisione

La norma prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro, quando riceve da un altro Stato dell'Unione europea, tramite il sistema IMI, la richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria, provvede senza formalità, entro il termine di trenta giorni, valutata la sussistenza degli eventuali motivi di rigetto di cui all'articolo 19, comma 1.

La norma dispone inoltre che l'Ispettorato nazionale del lavoro comunica nelle forme previste dal Regolamento (UE), n.1024/2012, tramite IMI, all'autorità richiedente, gli eventuali motivi di rigetto e che la notificazione di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

Articolo 18 – Richiesta di recupero della sanzione

La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria, spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona alla quale è stata irrogata la sanzione dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.



Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza disponendo a la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dandone tempestiva comunicazione, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, all'autorità richiedente.

Articolo 19 - Motivi di rigetto

Il presente articolo individua, ricalcando il testo dell'articolo 17 della direttiva, i motivi che giustificano il rigetto della richiesta di recupero o di notificazione.

La norma stabilisce che la Corte d'Appello non è obbligata a dare esecuzione ad una richiesta di recupero o di notificazione se la richiesta non contenga le informazioni di cui all'articolo 14, ovvero nell'ipotesi in cui la stessa risulti incompleta o si discosti totalmente dalla relativa decisione.

La Corte d'Appello, inoltre, può rifiutare l'esecuzione di una richiesta di recupero nei seguenti casi: laddove risulti che le spese previste per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria sono sproporzionate rispetto all'importo da recuperare; nell'ipotesi in cui la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo ovvero nel caso di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dei destinatari degli atti, nonché dei principi giuridici fondamentali loro applicabili previsti dalla Costituzione.

Articolo 20 – Procedimento e decisione di riconoscimento

Quando riceve da un altro Stato dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, la richiesta di recupero, corredata dal provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all'articolo 14, il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 17, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.

Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza. Il pubblico ministero, il datore di lavoro e il suo difensore, nonché gli altri interessati sono sentiti, se compaiono. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta è emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa l'autorità richiedente. In questo caso il termine è prorogato di trenta giorni.

Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.



Contro la decisione emessa dalla Corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità richiedente. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.

La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità richiedente.

In caso di proposizione del ricorso per Cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all'autorità richiedente.

L'autorità adita comunica, nelle forme previste dall'articolo 7 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI, all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto, in caso si rifiuti di dare esecuzione ad una richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria. Se il riconoscimento è negato perché il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria deve essere eseguito in un altro Stato, si provvede secondo quanto previsto in caso di ricorrenza dei motivi di rigetto di cui all'articolo 19.

Articolo 21 -Sospensione del procedimento

La norma dispone che se il provvedimento da eseguire viene impugnato la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione viene sospesa sino alla decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente.

Articolo 22 - Effetti del riconoscimento

Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.

Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento, parziale, gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'autorità giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorità richiedente.



**DIRETTIVA 2014/67/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 15 maggio 2014

concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto)

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune relativo a un insieme di disposizioni, misure e meccanismi di controllo appropriati, necessari per migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE, comprendente anche misure dirette a prevenire e sanzionare ogni violazione ed elusione delle norme vigenti, e lascia impregiudicato l'ambito di applicazione della direttiva 96/71/CE.

La presente direttiva mira a garantire il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle condizioni di impiego applicabili nello Stato membro in cui in cui è fornita la prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare

DISPOSIZIONI VIGENTI

SCHEMA DI DECRETO EGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/67/UE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/71/CE RELATIVA AL DISTACCO DEI LAVORATORI NELL'AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO («REGOLAMENTO IMI»).

condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno

2. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione, ivi compresi il diritto o la libertà di sciopero e il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, secondo il diritto e/o le prassi nazionali, né il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e promuovere azioni collettive secondo il diritto e/o le prassi nazionali

La norma attua l'art.1 della direttiva 96/71/CE, a suo tempo recepita nell'ordinamento nazionale attraverso gli artt. 1 e 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72

Articolo 1
(Campo d'applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle imprese che prestano servizi, stabilite in un altro Stato membro, le quali distaccano uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in Italia presso un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, ovvero presso un'altra unità produttiva, a condizione che in entrambi i casi, durante il periodo del distacco, continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

Articolo 1
(Campo d'applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un'unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purché in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.

2. Il presente decreto non si applica alle imprese della



	<p>3. L'autorizzazione, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non è richiesta alle agenzie di somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro</p> <p>4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.</p> <p>5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.</p> <p>6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.</p>	<p>marina mercantile con riguardo al personale navigante.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato non membro che si trovano in una delle situazioni indicate al comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Applicabilità alle imprese di lavoro temporaneo)</i></p> <p>1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, purché durante il periodo della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo.</p> <p>2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 196 del 1997 non è richiesta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) «autorità competente», un'autorità o un organo, tra cui possono figurare gli uffici di collegamento di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE, designati da uno Stato membro per esercitare le funzioni previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva;</p> <p>b) «autorità richiedente», l'autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) "autorità richiedente" l'autorità competente che presenta una domanda di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;</p> <p>b) "autorità adita" l'autorità alla quale è diretta una</p>	<p>La norma attua anche l'art. 14 della direttiva 2014/67/UE, laddove definisce l'«autorità centrale», e l'art. 2 della direttiva 96/71/CE, a suo tempo recepito nell'ordinamento nazionale attraverso l'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.</p> <p style="text-align: center;">Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che,</p>



c) assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione e/o di un'ammonda di cui al capo VI;
«autorità adita», l'autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione e/o di un'ammonda di cui al capo VI.

richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

c) "autorità competente" il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20, l'Autorità giudiziaria;

d) "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;

e) "condizioni di lavoro e di occupazione" le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 relative alle seguenti materie:

- 1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- 2) durata minima delle ferie annuali retribuite;
- 3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario;
- 4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori;
- 5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- 7) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano.

2. Il periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.



Articolo 3

(Autorità competenti e uffici di collegamento)

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri designano, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, una o più autorità competenti, che possono comprendere gli uffici di collegamento di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE. All'atto della designazione delle autorità competenti, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di assicurare la protezione dei dati contenuti nelle informazioni scambiate e dei diritti legali delle persone fisiche e giuridiche che possono essere interessate. Gli Stati membri restano i responsabili ultimi della salvaguardia della protezione dei dati e dei diritti legali delle persone interessate e istituiscono meccanismi appropriati a tal fine.

Gli Stati membri comunicano le coordinate delle autorità competenti alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle autorità competenti e degli uffici di collegamento.

Gli altri Stati membri e le istituzioni dell'Unione rispettano la scelta effettuata da ciascuno Stato membro in relazione alle autorità competenti.

Articolo 4

(Individuazione dell'autenticità del distacco e prevenzione degli abusi e dell'elusione)

1. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva 96/71/CE, le autorità competenti operano una valutazione generale di tutti gli elementi fattuali considerati necessari, tra cui, in particolare, quelli

Articolo 3

(Autenticità del distacco e prevenzione degli abusi e dell'elusione)

1. Ai fini dell'accoglimento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della



indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali elementi sono intesi ad assistere le autorità competenti nell'effettuare le verifiche e i controlli e qualora esse abbiano motivo di ritenere che un lavoratore non sia da considerarsi distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE. Tali elementi intervengono come fattori indicativi nella valutazione complessiva e non possono, pertanto, essere considerati isolatamente.

2. Al fine di determinare se un'impresa esercita effettivamente attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione e/o amministrazione, le autorità competenti operano una valutazione generale di tutti gli elementi fattuali che caratterizzano le attività esercitate da un'impresa nello Stato membro di stabilimento e, ove necessario, nello Stato membro ospitante, tenendo conto di un quadro temporale ampio. Tali elementi possono comprendere, in particolare:

a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, utilizza uffici, paga imposte e contributi previdenziali e, se del caso, in conformità del diritto nazionale, è iscritta in un albo professionale o è registrata presso la camera di commercio;

b) il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello da cui sono distaccati;

c) la legge applicabile ai contratti stipulati dall'impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti;

d) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui è occupato il suo personale amministrativo;

e) il numero di contratti eseguiti e/o l'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della situazione specifica che caratterizza

fattispecie.

Il presente comma 1 recepisce anche il paragrafo 4 dell'art. 4 della direttiva

2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:

a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale

c) amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;

b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;

c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;

tra l'altro le imprese di nuovo insediamento e le PMI.

3. Per valutare se un lavoratore distaccato temporaneamente presta la sua attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavora, sono esaminati tutti gli elementi fattuali che caratterizzano tale attività e la situazione del lavoratore. Tali elementi possono comprendere, in particolare:

- a) l'attività lavorativa è svolta per un periodo di tempo limitato in un altro Stato membro;
- b) la data di inizio del distacco;
- c) il lavoratore è distaccato in uno Stato membro diverso da quello nel quale o a partire dal quale esercita abitualmente la propria attività secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I) e/o la convenzione di Roma;
- d) il lavoratore distaccato ritorna o si prevede che riprenda la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato dopo aver effettuato i lavori o prestato i servizi per i quali è stato distaccato;
- e) la natura delle attività;
- f) il datore di lavoro che distacca il lavoratore provvede alle spese di viaggio, vitto o alloggio o le rimborsa, in tal caso, si considera anche il modo in cui si provvede in tal senso e il metodo di rimborso;
- g) eventuali periodi precedenti in cui il posto è stato occupato dallo stesso o da un altro lavoratore (distaccato).

d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;

e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;


f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;

g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi indicati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:

- a) il contenuto, la natura, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
- b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del Regolamento (CE) 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro dal quale è stato distaccato;
- c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
- d) la data di inizio del distacco;
- e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
- f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
- g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
- h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
- i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.



<p>4. Il mancato soddisfacimento di uno o più degli elementi fattuali stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non significa automaticamente che una certa situazione non corrisponda a un distacco. La valutazione di tali elementi è adattata a ogni caso particolare e tiene conto delle specificità della situazione.</p> <p>5. Gli elementi di cui al presente articolo utilizzati dalle autorità competenti nella valutazione generale volta ad accertare se una determinata situazione costituisca un autentico distacco possono altresì essere considerati per stabilire se una persona possa essere considerata un lavoratore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri dovrebbero basarsi, tra l'altro, sulle circostanze concernenti l'esecuzione del lavoro, la subordinazione e la retribuzione del lavoratore, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è caratterizzato in qualsiasi accordo, contrattuale o meno, eventualmente concordato tra le parti</p>	<p>Il paragrafo 4 dell'art. 4 della direttiva lo si considera attuato dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3.</p> <p>Il paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva lo si considera attuato attraverso gli innanzi riportati commi dell'art. 3.</p>	
	<p>Articolo 4 (<i>Condizioni di lavoro</i>)</p>	<p>La norma attua l'art. 3 della direttiva 96/71/CE, a suo tempo recepito nell'ordinamento nazionale attraverso l'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.</p> <p>Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72. Articolo 3</p>

(Condizioni di lavoro)

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco.

2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.


2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.

3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
(omissis)

Articolo 4

(Applicabilità alle imprese di lavoro temporaneo)



		<p>1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, purché durante il periodo della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo.</p>
<p>CAPO II ACCESSO ALL'INFORMAZIONE <i>(Facilitazione dell'accesso all'informazione)</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per far sì che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE che i prestatori di servizi devono rispettare siano rese pubbliche gratuitamente in modo chiaro, trasparente, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e in conformità di standard web di accessibilità che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per far sì che gli uffici di collegamento o gli altri organismi nazionali competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti.</p> 	<p>CAPO II ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 6 <i>(Accesso alle informazioni)</i></p> <p>1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia; b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale; c) procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile ai lavoratori distaccati; d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono 	

rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.

2. Per migliorare l'accesso all'informazione, gli Stati membri:

a) indicano chiaramente, in un unico sito web ufficiale nazionale e mediante altri strumenti idonei, in modo dettagliato e comprensibile e in un formato accessibile, quali condizioni di lavoro e/o quali parti del rispettivo diritto nazionale e/o regionale devono essere applicate ai lavoratori distaccati nel loro territorio;

b) adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, sull'unico sito web ufficiale nazionale e mediante altri strumenti idonei, informazioni sui contratti collettivi applicabili (e sui soggetti cui si applicano) e sulle condizioni di lavoro che i prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri devono applicare in base alla direttiva 96/71/CE, se possibile indicando i link a siti web e altri punti di contatto, in particolare le parti sociali pertinenti;

c) mettono tali informazioni a disposizione dei lavoratori e dei prestatori di servizi a titolo gratuito nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante e nelle lingue più pertinenti in funzione delle esigenze del mercato del lavoro, lasciando la scelta allo Stato membro ospitante. Tali informazioni sono messe a disposizione, se possibile presentando sinteticamente in un foglio illustrativo le principali condizioni di lavoro applicabili, inclusa la descrizione delle procedure per sporgere denuncia, se richiesto in formati accessibili alle persone con disabilità; sono rese facilmente accessibili a titolo gratuito ulteriori informazioni dettagliate sulle condizioni lavorative e

2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana ed inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuitamente.

Il § 2, lett. b) dell'art. 5 della direttiva è attuato dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto.

Il § 2, lett. c) dell'art. 5 della direttiva è attuato dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto.



sociali, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, applicabili ai lavoratori distaccati;

d) migliorano l'accessibilità e la chiarezza delle informazioni pertinenti, in particolare quelle fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale di cui alla lettera a);

e) indicano una persona di contatto dell'ufficio di collegamento incaricata di rispondere alle richieste di informazioni;

f) tengono aggiornate le informazioni fornite nelle schede dei paesi.

3. La Commissione continua a prestare assistenza agli Stati membri nell'ambito dell'accesso all'informazione.

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali,

Il § 2, lett. d) dell'art. 5 della direttiva è attuato dal comma 2 dell'art. 6 del presente decreto.

Il § 2, lett. e) dell'art. 5 della direttiva è attuato dal comma 1, dell'art.6 del presente decreto.

Il § 2 lett. f) dell'art. 5 della direttiva è attuato dal comma 1, dell'art.6 del presente decreto.



tra cui il rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE sono stabilite in contratti collettivi, come previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva, gli Stati membri si assicurano che tali condizioni siano messe a disposizione dei prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri e dei lavoratori distaccati in modo accessibile e trasparente, e si adoperano per coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse tariffe minime salariali e i loro elementi costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali.

5. Gli Stati membri designano gli organi e le autorità ai quali lavoratori e imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni generali in merito al diritto e alle prassi nazionali cui sono soggetti per quanto concerne i loro diritti e obblighi in tale Stato membro.

CAPO III COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 6 (*Mutua assistenza — principi generali*)

1. Gli Stati membri cooperano strettamente e si prestano mutuamente assistenza senza indebiti ritardi per facilitare l'applicazione nella pratica della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE.

Il § 4 dell'art. 5 della direttiva è attuato dal comma 1, dell'art.6 del presente decreto.

Il § 5 dell'art. 5 della direttiva è attuato dal comma 1, dell'art. 6 del presente decreto.

Articolo 7 (*Cooperazione amministrativa*)

1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente, alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

Articolo 5

(*Collaborazione amministrativa e cooperazione in materia di informazione*)

1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione delle disposizioni del presente decreto



2. La cooperazione degli Stati membri consiste, in particolare, nel rispondere alle motivate richieste di informazioni da parte delle autorità competenti e nell'esecuzione di controlli, ispezioni e indagini in relazione a situazioni di distacco di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi comprese indagini su casi di inadempienza o violazione delle norme applicabili al distacco dei lavoratori. Le richieste di informazioni includono le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammonda, o alla notificazione di una decisione che irroga tale sanzione e/o ammonda di cui al capo VI.

3. La cooperazione degli Stati membri può altresì includere l'invio e la notificazione di documenti.

4. Per rispondere a una richiesta di assistenza proveniente dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio comunicano alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per il controllo delle loro attività secondo la legislazione nazionale. Gli Stati membri adottano misure adeguate in caso di mancata comunicazione delle informazioni in questione.

5. Nel caso in cui incontri difficoltà nel rispondere a una richiesta di informazioni o nell'effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa tempestivamente lo Stato membro

al distacco dei lavoratori.

2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.

3. Al fine di consentire all'autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, le imprese stabilite in Italia comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.

L'ultimo periodo del § 4 dell'art. 6 della direttiva è da intendersi attuato da disposizioni già previste nell'ordinamento nazionale in particolare dall'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e dall'art. 3 decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Nel caso vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla

l'organismo nazionale competente è la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, in ordine ai rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 4, sono evase dalle direzioni provinciali del lavoro.

Legge 22 luglio 1961, n. 628

Articolo 4

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti

dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza



richiedente al fine di trovare una soluzione. Nell'eventualità di problemi persistenti nello scambio di informazioni o di un rifiuto permanente di fornire informazioni, la Commissione, dopo essere stata informata, se del caso attraverso l'IMI, adotta le misure necessarie.

6. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione entro i termini seguenti: a) casi urgenti che richiedono la consultazione di registri, tra cui quelli che consentono di verificare il numero di identificazione IVA al fine di controllare lo stabilimento in un altro Stato membro: quanto prima ed entro un massimo di due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Il motivo dell'urgenza è chiaramente indicato nella richiesta, compresi dettagli che comprovino l'urgenza. b) tutte le altre richieste di informazioni, entro un massimo di 25 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a meno che gli Stati membri non abbiano stabilito di comune accordo un termine più breve.

richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione alla autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.

4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini: a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedono la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a provarla. b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.

sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengono demandate da

disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. (omissis) L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori. Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscono o le danno scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettori del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie atinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscono ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione

7. Gli Stati membri dispongono che i registri nei quali i prestatori di servizi sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio possano anche essere consultati, alle stesse condizioni, dalle omologhe autorità competenti di altri Stati membri, ai fini dell'attuazione della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE, sempreché gli Stati membri abbiano incluso tali registri nell'IMI.



<p>8. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni scambiate con gli organismi di cui all'articolo 2, lettera a), ovvero trasmette agli stessi, siano utilizzate solo in relazione alle questioni per cui sono state richieste.</p> <p>9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca sono prestate a titolo gratuito.</p> <p>10. Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure, conformemente alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione, per indagare e prevenire possibili violazioni della direttiva 96/71/CE o della presente direttiva.</p>	<p>9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono</p> <p>8. La richiesta delle informazioni non è ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto.</p>	<p>amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato.</p> <p>Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempimento, ancorché il fatto costituisca reato.</p>
<p>Articolo 7</p> <p><i>(Ruolo degli Stati membri nella cooperazione amministrativa)</i></p> <p>1. In conformità dei principi stabiliti negli articoli 4 e 5 della direttiva 96/71/CE, nel periodo di distacco di un lavoratore in un altro Stato membro l'ispezione delle condizioni di impiego da rispettare a norma della direttiva 96/71/CE spetta alle autorità dello Stato membro ospitante, se del caso in collaborazione con lo Stato membro di stabilimento.</p> <p>2. Lo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi continua a monitorare, a controllare e ad adottare le necessarie misure di vigilanza ed esecutive, secondo le leggi, la prassi e le procedure amministrative nazionali, nei riguardi dei lavoratori distaccati in un altro Stato</p>		



membro.

3. Lo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi presta assistenza allo Stato membro in cui i lavoratori distaccati svolgono la loro attività per assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva. Tale responsabilità non riduce in alcun modo le possibilità di monitoraggio, controllo o adozione delle necessarie misure di vigilanza o esecutive, a norma della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE, da parte dello Stato membro in cui avviene il distacco.

4. Qualora fatti specifici indichino l'esistenza di irregolarità, uno Stato membro comunica di propria iniziativa e senza indebiti ritardi allo Stato membro interessato tutte le informazioni pertinenti.

5. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono altresì chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione o per ciascun prestatore di servizi, di fornire informazioni circa la legalità dello stabilimento del prestatore di servizi, la sua buona condotta e l'assenza di violazioni delle norme in vigore. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano tali informazioni nei modi previsti dall'articolo 6.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo non comportano il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestatato il servizio. Tali verifiche e controlli possono essere effettuati dalle autorità dello Stato membro ospitante di propria iniziativa o su

Articolo 7

(Cooperazione amministrativa)

(omissis)

7. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinché tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.

(omissis)



richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, come previsto dall'articolo 10 e secondo i poteri di vigilanza previsti dalla legge, dalla prassi e dalle procedure amministrative nazionali dello Stato membro ospitante e in conformità del diritto dell'Unione.

Articolo 8

(Misure di accompagnamento)

1. Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente. Gli Stati membri possono anche adottare misure di accompagnamento per sostenere le organizzazioni che forniscono informazioni ai lavoratori distaccati.

2. La Commissione valuta il fabbisogno di sostegno finanziario diretto a migliorare la cooperazione amministrativa e ad accrescere la fiducia reciproca mediante progetti, comprese la promozione di scambi di personale e la formazione, nonché lo sviluppo, la facilitazione e la promozione di iniziative riguardanti le migliori prassi, anche delle parti sociali a livello di Unione, come la creazione e l'aggiornamento di basi di dati o siti web comuni contenenti informazioni generali o settoriali sulle condizioni di lavoro da rispettare e la raccolta e la valutazione di dati d'insieme specificamente riguardanti la procedura di distacco.

Qualora giunga alla conclusione che un tale fabbisogno esiste, senza pregiudizio delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura di bilancio, la Commissione utilizza gli strumenti finanziari disponibili

Articolo 8

(Misure di accompagnamento)

1. Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione Europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.



<p>al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa.</p> <p>3. Nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione e gli Stati membri possono garantire un sostegno adeguato alle pertinenti iniziative delle parti sociali a livello unionale e nazionale finalizzate a informare imprese e lavoratori in merito alle condizioni di impiego applicabili stabilite nella presente direttiva e nella direttiva 96/71/CE.</p>		
<p style="text-align: center;">CAPO IV CONTROLLO DELLA CONFORMITA'</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi amministrativi e misure di controllo)</i></p> <p>1. Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell'Unione.</p> <p>A tal fine, gli Stati membri possono, in particolare, imporre le misure seguenti:</p> <p>a) l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di presentare alle autorità competenti nazionali responsabili, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante, al più tardi all'inizio della prestazione del servizio, una semplice dichiarazione contenente le pertinenti informazioni necessarie atte a consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, tra cui:</p> <p>i) l'identità del prestatore di servizi;</p> <p>ii) il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili;</p> <p>iii) le persone di cui alle lettere e) ed f);</p> <p>iv) la durata, la data di inizio e di fine distacco previste;</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III OBBLIGHI E SANZIONI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;"><i>(Obblighi amministrativi)</i></p> <p>1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) dati identificativi dell'impresa distaccante;</p> <p>b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;</p> <p>c) data di inizio, di fine e durata del distacco;</p> <p>d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;</p> <p>e) dati identificativi del soggetto distaccatario;</p> <p>f) tipologia dei servizi;</p> <p>g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);</p> <p>h) generalità del referente di cui al comma 4;</p> <p>i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.</p>	



v) l'indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro; nonché
vi) la specificità dei servizi che giustifica il distacco;

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel suo territorio, come il luogo di lavoro o il cantiere, o, per i lavoratori mobili del settore dei trasporti, la base operativa o il veicolo con il quale il servizio è prestato, copie cartacee o elettroniche del contratto di lavoro o di un documento equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, comprese, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale direttiva, dei fogli paga, dei cartellini orari indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, e delle prove del pagamento delle retribuzioni, o di documenti equivalenti;

c) l'obbligo di fornire i documenti di cui alla lettera b), dopo il periodo di distacco, su richiesta delle autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole;

d) l'obbligo di fornire una traduzione dei documenti di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante;

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità delle comunicazioni.

3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;



e) l'obbligo di designare una persona per tenere i contatti con le autorità competenti nello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e per inviare e ricevere documenti e/o avvisi, se necessario;

f) l'obbligo di designare una persona di contatto, se necessario, la quale agisca in qualità di rappresentante legale e attraverso la quale le parti sociali interessate possano cercare di impegnare il prestatore di servizi ad avviare una negoziazione collettiva all'interno dello Stato membro ospitante, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, durante il periodo in cui sono prestati i servizi. Questa persona può essere una persona diversa da quella di cui alla lettera e) e non deve necessariamente essere presente nello Stato membro ospitante, ma deve essere disponibile in caso di richiesta ragionevole e motivata;

2. Gli Stati membri possono imporre altri obblighi amministrativi e misure di controllo se si verificano situazioni o nuovi sviluppi da cui risulti che gli obblighi amministrativi e le misure di controllo esistenti sono insufficienti o inefficienti ai fini dell'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 96/71/CE e alla presente direttiva, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati.

3. Il presente articolo fa salvi gli altri obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, compresi quelli derivanti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (1) e dal regolamento (CE) n. 883/2004, e/o quelli derivanti dal diritto nazionale sulla protezione dei lavoratori o sulla

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale l'impresa distaccataria.

4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.



tutela dell'occupazione a condizione che questi ultimi siano anche applicabili a società stabilite nello Stato membro interessato e che siano giustificati e proporzionati.

4. Gli Stati membri provvedono a che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori a norma del presente articolo possano essere espletate con modalità di facile uso dalle imprese, per quanto possibile a distanza e per via elettronica.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e informano i prestatori di servizi delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 che applicano o da essi attuate. La Commissione comunica tali misure agli altri Stati membri. Le informazioni destinate ai prestatori di servizi sono rese accessibili su un sito web nazionale unico nelle lingue più opportune secondo quanto stabilito dallo Stato membro.

La Commissione vigila attentamente sull'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne valuta la conformità con il diritto dell'Unione e, ove opportuno, adotta le misure necessarie nell'ambito delle competenze attribuite dal TFUE.

La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio sulle misure comunicate dagli Stati membri e, se del caso, sullo stato della sua valutazione e/o della sua analisi.

Articolo 10
(Ispezioni)

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti controlli e meccanismi di vigilanza efficaci ed adeguati, previsti in conformità del diritto e della prassi nazionali, e che le autorità designate in virtù del diritto nazionale effettuino nel loro territorio efficaci e

Il paragrafo 4 dell'art. 9 della direttiva sarà recepito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.

Articolo 10
(Ispezioni)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di



adeguate ispezioni dirette a controllare la conformità alle disposizioni della direttiva 96/71/CE, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, garantendone così la corretta applicazione. Nonostante la possibilità di effettuare verifiche a campione, le ispezioni si basano principalmente su una valutazione dei rischi da parte delle autorità competenti che può identificare i settori d'attività in cui nel loro territorio si concentra la presenza di lavoratori distaccati per la prestazione di servizi. Nel procedere a tale valutazione dei rischi, è possibile tener conto, in particolare, della realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, dell'esistenza di lunghe catene di subappaltatori, della prossimità geografica, dei problemi e delle necessità particolari di specifici settori, delle precedenti irregolarità e della vulnerabilità di talune categorie di lavoratori.

2. Gli Stati membri si assicurano che le ispezioni e i controlli della conformità di cui al presente articolo non siano discriminatori e/o sproporzionati, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente direttiva.

3. Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni e alla luce dell'articolo 4, si presenti la necessità di disporre di informazioni, lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di stabilimento agiscono secondo le norme vigenti in materia di cooperazione amministrativa. In particolare, le autorità competenti cooperano secondo le regole e i principi di cui agli articoli 6 e 7.

4. Negli Stati membri in cui, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, spetta ai datori di lavoro e ai lavoratori stabilire le condizioni di impiego dei lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, in particolare le tariffe minime salariali e l'orario di lavoro, possono, al livello appropriato e alle condizioni

cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il paragrafo 2 dell'art. 10 della direttiva è attuato dall'articolo 10 del decreto

Il paragrafo 3 dell'art. 10 della direttiva è attuato dall'art. 10 del decreto

stabilite dagli Stati membri, anche controllare l'applicazione delle pertinenti condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, purché sia garantito un livello di protezione adeguato, equivalente a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva.

5. Gli Stati membri in cui gli ispettori del lavoro non esercitano funzioni di controllo e di vigilanza sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, possono adottare, modificare o mantenere, in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, disposizioni, procedure e meccanismi che garantiscono il rispetto di tali condizioni, purché tali disposizioni garantiscano alle persone interessate un livello di protezione adeguato, equivalente a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva.

CAPO V

ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI

Articolo 11

(Difesa dei diritti — Facilitazione delle denunce — Arretrati)

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla direttiva 96/71/CE, in particolare dall'articolo 6, e dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori distaccati che ritengono di aver subito un pregiudizio in conseguenza di una violazione delle norme vigenti possano, anche nello Stato membro nel cui territorio sono o erano distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi per denunciare direttamente i loro datori di lavoro e abbiano il diritto di proporre azioni giudiziarie o amministrative, anche dopo che abbia avuto termine il rapporto di lavoro nell'ambito del quale la presunta violazione è stata commessa.

2. Quanto disposto al paragrafo 1 lascia impregiudicata la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri, quale stabilita, in particolare, nei pertinenti

Articolo 5

(Difesa dei diritti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all'articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.

L'art. 11 della direttiva, oltre che dall'imanzi riportato art. 5 del testo del decreto, deve considerarsi attuato dall'articolo 3, comma 4.

strumenti del diritto dell'Unione e/o in convenzioni internazionali.

3. Stati membri dispongono che le organizzazioni sindacali e altre parti terze, quali associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che hanno, in base ai criteri stabiliti ai sensi del diritto nazionale, un interesse legittimo a veder rispettata la presente direttiva e la direttiva 96/71/CE, possano, per conto o a sostegno del lavoratore distaccato o del suo datore di lavoro, con la sua approvazione, promuovere ogni procedimento giudiziario o amministrativo diretto a ottenere l'applicazione della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE e/o l'esecuzione degli obblighi da esse risultanti.

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia impregiudicati:

- a) le norme nazionali relative alla prescrizione o i termini entro cui possono essere proposte azioni simili e, a condizione che non siano considerati tali da rendere praticamente impossibile, o eccessivamente difficile, l'esercizio di tali diritti;
- b) altre competenze e diritti collettivi delle parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, se applicabile, ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali;
- c) le norme procedurali nazionali concernenti la rappresentanza e la difesa in giudizio.

5. I lavoratori distaccati che avviano procedimenti giudiziari o amministrativi ai sensi del paragrafo 1 sono protetti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro.

6. Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro del lavoratore distaccato sia responsabile dei diritti dovuti risultanti dal rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e tale lavoratore distaccato.

Gli Stati membri provvedono in particolare a che siano istituiti meccanismi che consentano ai lavoratori



distaccati di riscuotere:

- a) le retribuzioni arretrate nette loro spettanti in base alle condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;
- b) rimborsi di arretrati o imposte o contributi di sicurezza sociale indebitamente trattenuti dai loro salari;
- c) un rimborso degli importi eccessivi, in relazione alla retribuzione netta o alla qualità dell'alloggio, trattenuti o dedotti dal salario in contropartita dell'alloggio fornito dal datore di lavoro.
- d) ove pertinente, i contributi del datore di lavoro dovuti a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali, indebitamente trattenuti dai suoi salari.

Il presente paragrafo si applica anche nei casi in cui i lavoratori distaccati hanno fatto ritorno dallo Stato membro nel quale il distacco ha avuto luogo.

Articolo 12

(Responsabilità di subcontratto)

1. Al fine di fronteggiare le frodi e gli abusi gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali pertinenti in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, possono adottare misure addizionali in modo non discriminatorio e proporzionato, per garantire che nei casi di subcontratto a catena il contraente di cui il datore di lavoro (prestatore di servizi) rientra nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE è un subcontraente diretto possa, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, essere tenuto responsabile dal lavoratore distaccato riguardo a eventuali retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali e/o contributive dovute a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali previsti dalla legge o dai contratti collettivi,

Codice Civile - art. 1676

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

Articolo 3

(Condizioni di lavoro)

3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, da eseguirsi nell'interno delle



nella misura in cui rientrano nell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE.

2. Per quanto riguarda le attività menzionate nell'allegato della direttiva 96/71/CE, gli Stati membri prevedono misure per garantire che nei casi di subcontratto a catena, i lavoratori distaccati possono tenere responsabile il contraente di cui il datore di lavoro è un subcontraente diretto, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, per il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 è limitata ai diritti dei lavoratori acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale tra il contraente e il suo subcontraente.

4. Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell'Unione, anche prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità, in modo non discriminatorio e proporzionato, per quanto riguarda la portata della responsabilità di subcontratto. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE.

Articolo 4

(Condizioni di lavoro)

(omissis)

4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'art. 83-*bis*, commi da 4-*bis* a 4-*sexies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall'appaltatore transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Articolo 29

(Appalto)

1. (omissis)

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli



eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

3. (omissis)
3-bis (omissis)
3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Articolo 35

(Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà)

1. (omissis)
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

5. Gli Stati membri possono, nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, prevedere che il contraente che abbia assunto gli obblighi di diligenza definiti dal diritto nazionale non sia responsabile.

6. Invece delle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 2 gli Stati membri possono adottare altre misure esecutive appropriate, in conformità del diritto e/o delle prassi unionali e nazionali, che permettono, in un rapporto di subcontraenza diretta, sanzioni effettive e proporzionate nei confronti del contraente, per fronteggiare le frodi e gli abusi in situazioni in cui i lavoratori hanno difficoltà ad ottenere i loro diritti.

7. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate ai sensi del presente articolo e rendono le informazioni accessibili nelle lingue più opportune.



lasciandone la scelta agli Stati membri.

Nel caso del paragrafo 2, le informazioni fornite alla Commissione includono gli elementi che stabiliscono la responsabilità nei casi di subcontratto a catena.

Nel caso del paragrafo 6 le informazioni fornite alla Commissione includono gli elementi che stabiliscono l'efficacia delle misure nazionali alternative rispetto alle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 2.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

8. La Commissione monitora attentamente l'applicazione del presente articolo.

All'articolo 83-bis

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)
(omissis)

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante



<p>accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.</p> <p>4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.</p> <p>4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.</p> <p>(omissis)</p>		
		<p style="text-align: center;">CAPO IV ESECUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</p>
		<p style="text-align: center;">CAPO VI ESECUZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE e/o AMMENDE</p>



<p>Decisione quadro 2005/214 in materia di reciproco riconoscimento sanzioni pecuniarie. Il decreto legislativo di recepimento si applica alle ammende che infatti non sono comprese nel Capo IV.</p> <p>REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p>DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2006 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale</p>	<p>Sezione I</p> <p>Disposizioni generali</p> <p>Articolo 12</p> <p><i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. I principi dell'assistenza e del riconoscimento reciproci, nonché le misure e le procedure di cui al presente capo, si applicano all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o più lavoratori ai sensi dell'articolo 1.</p> <p>2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1983, n. 149 sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa.</p>	<p>Articolo 13</p> <p><i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Fatti salvi i mezzi che sono o possono essere previsti da altri atti legislativi dell'Unione, i principi dell'assistenza reciproca e del riconoscimento reciproco e le misure e procedure di cui al presente capo si applicano all'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o delle ammende irrogate a prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro nei casi di inosservanza delle norme applicabili al distacco dei lavoratori in un altro Stato membro.</p> <p>2. Il presente capo si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie e/o alle ammende, incluse le tasse e sovrattasse, irrogate dalle autorità competenti o confermate da organi amministrativi o giudiziari o, se del caso, da tribunali del lavoro, relative alla mancata osservanza della direttiva 96/71/CE o della presente direttiva.</p> <p>Il presente capo non si applica all'irrogazione delle sanzioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio o della decisione 2006/325/CE del Consiglio.</p>
	<p>Articolo 14</p> <p><i>(Designazione delle autorità competenti)</i></p> <p>Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, tramite l'IMI, la o le autorità competenti ai fini del presente capo a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono, se l'organizzazione dei loro sistemi interni lo rende necessario, designare una o più autorità</p>	<p>L'articolo 14 è stato attuato dall'art. 2, comma 1, lettera a) recante la definizione di «autorità centrale».</p>



<p>centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle richieste e dell'assistenza da fornire alle altre autorità competenti.</p>		
<p>Articolo 15</p> <p><i>(Principi generali — Assistenza e riconoscimento reciproci)</i></p> <p>1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, fatti salvi gli articoli 16 e 17:</p> <p>a) al recupero della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda irrogata secondo le leggi e le procedure dello Stato membro richiedente dalle autorità competenti o confermata da un organo amministrativo o giudiziario, ovvero, laddove applicabile, dal giudice del lavoro, e non soggetta ad ulteriore appello, o</p> <p>b) alla notificazione di una decisione che irroga tale sanzione e/o ammenda.</p> <p>Inoltre, l'autorità adita notifica qualsiasi altro documento pertinente connesso al recupero di tale sanzione e/o ammenda, compresa la sentenza o la decisione definitiva, che può assumere la forma di una copia certificata conforme, che costituisce la base giuridica e titolo esecutivo per l'esecuzione della richiesta di recupero.</p> <p>2. L'autorità richiedente provvede affinché la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda o la notificazione di una decisione che</p>	<p>Articolo 13</p> <p><i>(Competenza)</i></p> <p>1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro.</p> <p>2. La richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato di residenza o di domicilio, la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.</p> <p>Articolo 14</p> <p><i>(Condizioni per la trasmissione)</i></p> <p>1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:</p> <p>a) quando non sia possibile procedere alla notifica o</p>	<p>Reg. 805/2004</p> <p>CAPO II</p> <p>TITOLO ESECUTIVO EUROPEO</p> <p>Articolo 5</p> <p><i>Abolizione dell'exequatur</i></p> <p>La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo</p> <p>1. Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:</p> <p>a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e</p> <p>b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e</p> <p>c) il procedimento giudiziario svolto nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e</p> <p>d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo</p>



irroga una tale sanzione e/o ammenda, avvenga secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative in vigore in tale Stato membro.

Tale richiesta è effettuata soltanto quando l'autorità richiedente non è in grado di procedere al recupero o alla notificazione conformemente alle proprie leggi, regolamentazioni e prassi amministrative.

L'autorità richiedente non chiede il recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda o la notificazione di una decisione che irroga una tale sanzione o ammenda se e fintanto che la sanzione e/o l'ammenda e il corrispondente reclamo e/o lo strumento che ne permette l'esecuzione nello Stato membro richiedente sono impugnati o oggetto di ricorso in tale Stato membro.

3. L'autorità competente cui è stato richiesto di procedere al recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda o alla notificazione di una decisione che irroga tale sanzione e/o ammenda trasmessa conformemente al presente capo e all'articolo 21 la riconosce senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità adita decida di addurre uno dei motivi di rigetto di cui all'articolo 17.

al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno;

b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione *(omissis)*

Articolo 15

(Trasmissione ad altri Stati)

1. L'Ispektorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo 7 comma 2 del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità competente dell'altro Stato membro.

2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta. *(omissis)*

Articolo 16

(Effetti del riconoscimento)

1. L'Ispektorato nazionale del lavoro non è tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. L'Ispektorato nazionale del lavoro procede all'esecuzione quando:

- a) l'autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;
- b) l'autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all'articolo 19.

59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:

- un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e
- si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e
- il debitore sia il consumatore.

2. Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV.

3. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, allorché viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la suddetta decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

Articolo 25

Atti pubblici

1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell'allegato III.

2. Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni



3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l'Ispektorato nazionale del lavoro ne dà comunicazione all'autorità adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

Articolo 18

(Richiesta di recupero della sanzione)

1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di Appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale è stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmissione all'estero del provvedimento da eseguire.

2. Quando la Corte di Appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite l'Ispektorato nazionale del lavoro, all'autorità richiedente.

3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

Articolo 20

(Procedimento e decisione di riconoscimento)

1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia, la Corte d'Appello riceve da un altro Stato membro, tramite l'Ispektorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero, corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all'articolo 14, il procuratore generale presso la Corte di Appello competente ai sensi

del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1 e dell'articolo 22.



dell'articolo 17, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.

2. Il procedimento davanti alla Corte di Appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal Presidente della Corte di appello, sia impossibile rispettare tale termine, si provvede ad informare l'autorità richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere una proroga di ulteriori trenta giorni per l'esecuzione.

3. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

4. Avverso la decisione emessa dalla Corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità richiedente.

5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.

6. La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità richiedente.

6. In caso di proposizione del ricorso per Cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

7. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all'autorità richiedente.

8. L'Autorità giudiziaria adita comunica, nelle forme

4. Ai fini del recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammonda o della notificazione di una decisione che irroga una tale sanzione e/o ammonda, l'autorità adita agisce secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative nazionali in vigore nello Stato membro adito applicabili alle stesse infrazioni o decisioni o, in mancanza delle medesime, a infrazioni o decisioni analoghe.



previste dall'articolo 7, comma 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.

9. Se il riconoscimento è negato perché la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguita in un altro Stato, l'Autorità giudiziaria adita provvede secondo le modalità indicate nel comma 8.

Articolo 17

(Richiesta di notifica di un provvedimento o di una

decisione)

(omissis)

3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

Articolo 22

(Effetti del riconoscimento)

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'Autorità giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorità richiedente.
4. Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione

La notificazione di una decisione che irroga una sanzione amministrativa e/o di un'ammonda effettuata dall'autorità adita e la richiesta di recupero hanno, secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative nazionali dello Stato membro adito, effetti identici a quelli che avrebbero se fossero state effettuate dallo Stato membro richiedente.



	<p>della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.</p>
<p>Articolo 16 <i>(Richiesta di recupero o notificazione)</i></p> <p>1. La richiesta di recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda e la notificazione di una decisione concernente tale sanzione e/o ammenda formulata dall'autorità richiedente sono eseguite senza indebito ritardo mediante uno strumento uniforme e indicano almeno:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo conosciuto del destinatario e altri dati o informazioni utili alla sua identificazione;</p> <p>b) un riassunto dei fatti e delle circostanze dell'infrazione, la natura del reato e le pertinenti norme applicabili;</p> <p>c) lo strumento che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente il reclamo, la sanzione amministrativa o l'ammenda corrispondenti; e</p> <p>d) nome, indirizzo e coordinate dell'autorità competente responsabile della valutazione della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda e, se diverso, dell'organismo competente da cui possono essere ottenute ulteriori informazioni sulla sanzione e/o ammenda o sulle possibilità di impugnare l'obbligo di pagamento o la decisione che lo impone.</p> <p>2. Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, la richiesta indica:</p>	<p>Articolo 14 <i>(Condizioni per la trasmissione)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell'art. 15 e deve contenere i seguenti elementi:</p> <p>a) le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario, ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione;</p> <p>b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;</p> <p>c) l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;</p> <p>d) i dati identificativi dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione</p> <p>3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì:</p> <p>a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita;</p> <p>b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non più soggetta ad impugnazione, una descrizione della natura e</p>





<p>a) nel caso di una notificazione di una decisione, lo scopo della notificazione e il termine entro il quale deve essere eseguita;</p> <p>b) nel caso di una richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o la decisione è divenuta esecutiva o definitiva, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda, con le date pertinenti alla procedura di esecuzione, compreso se, e in caso affermativo, in che modo, la sentenza o la decisione è stata notificata all'imputato e/o è stata resa in contumacia, la conferma da parte dell'autorità richiedente che la sanzione e/o l'ammenda non è soggetta ad ulteriore appello, nonché del corrispondente reclamo in relazione al quale la richiesta è presentata e delle sue varie componenti.</p>	<p>dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonché delle modalità della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.</p>
<p>3. L'autorità adita adotta tutte le misure necessarie per notificare al prestatore di servizi la richiesta di recupero o la decisione che irroga una sanzione amministrativa e/o un'ammenda e i pertinenti documenti, se del caso, in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, quanto prima possibile, e al più tardi entro un mese dalla ricezione della richiesta.</p> <p>L'autorità adita trasmette quanto prima all'autorità richiedente informazioni concernenti:</p> <p>a) il seguito dato alla sua richiesta di recupero o di notificazione e, più in particolare, la data di notificazione al destinatario;</p> <p>b) i motivi del rifiuto, in caso di rifiuti di dare esecuzione ad una richiesta di recupero di una sanzione amministrativa o di notificare una decisione che irroga</p>	<p>Articolo 17</p> <p><i>(Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione)</i></p> <p>1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché di ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all'articolo 19, comma 1, provvede senza formalità, entro il termine di trenta giorni.</p> <p>2. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto. <i>(omissis)</i></p>



<p>tale sanzione amministrativa e/o ammenda ai sensi dell'articolo 17.</p>	
<p>Le autorità adite non sono tenute a dare esecuzione ad una richiesta di recupero o di notificazione se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, o è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.</p> <p>Inoltre, le autorità adite possono rifiutare di dare esecuzione ad una richiesta di recupero nelle seguenti circostanze:</p> <p>a) a seguito di accertamenti effettuati dall'autorità adita è evidente che le spese previste o le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda sono sproporzionate rispetto all'importo da recuperare o cagionerebbero notevoli difficoltà;</p> <p>b) la sanzione pecuniaria globale e/o ammenda è inferiore a 350 EUR o all'equivalente di tale importo;</p> <p>c) il mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli imputati e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili previsti dalla Costituzione dello Stato membro adito.</p>	<p>Articolo 17 (<i>Motivi di rigetto</i>)</p>
<p>1. La Corte d'Appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.</p> <p>2. La Corte d'Appello può rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:</p> <p>a) le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effettuato dall'autorità adita, risultano sproporzionate rispetto all'importo da recuperare;</p> <p>b) la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;</p> <p>c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili, previsti dalla Costituzione.</p>	<p>Articolo 19 (<i>Motivi di rigetto</i>)</p>



<p>Articolo 18 <i>(Sospensione della procedura)</i></p> <p>1. Se, nel corso della procedura di recupero o di notificazione, la sanzione amministrativa e/o l'ammenda e/o il corrispondente reclamo sono impugnati o oggetto di ricorso da parte del prestatore di servizi in questione o da una parte interessata, la procedura di esecuzione transfrontaliera della sanzione e/o ammenda irrogata è sospesa in attesa della decisione al riguardo dell'autorità o dall'organo competente dello Stato membro richiedente.</p> <p>L'impugnazione o il ricorso sono proposti agli appropriati organi o autorità competenti dello Stato membro richiedente.</p> <p>L'autorità richiedente informa senza indugio dell'impugnazione l'autorità adita.</p> <p>2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notificazione effettuata da un'autorità adita sono sottoposte all'organo competente o all'autorità giudiziaria di tale Stato membro in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.</p>	<p>Articolo 21 <i>(Sospensione del procedimento)</i></p> <p>1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente.</p>	
<p>Articolo 15 <i>(Trasmissione ad altri Stati)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall'impresa destinataria, l'ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorità dell'altro Stato membro.</p>	<p>Articolo 15 <i>(Trasmissione ad altri Stati)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall'impresa destinataria, l'ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorità dell'altro Stato membro.</p>	
<p>Articolo 19 <i>(Spese)</i></p> <p>1. Gli importi recuperati in relazione alle sanzioni e/o ammende di cui al presente capo spettano all'autorità adita.</p> <p>L'autorità adita recupera gli importi dovuti nella valuta del proprio Stato membro, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure o prassi amministrative che si applicano a</p>	<p>Articolo 22 <i>(Effetti del riconoscimento)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono</p>	

<p>reclami simili in quello Stato membro.</p> <p>L'autorità adita converte, se necessario, in conformità del diritto e prassi nazionali, l'importo della sanzione e/o dell'ammenda nella valuta dello Stato adito applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui la sanzione e/o l'ammenda è stata inflitta.</p> <p>2. Gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestano in forza della presente direttiva o risultanti dalla sua applicazione.</p>	<p>convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;"><i>(Somme recuperate)</i></p> <p>1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente capo spettano all'autorità adita.</p> <p>2. L'autorità adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO VII</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sanzioni)</i></p> <p>Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 18 giugno 2016 e le comunicano sollecitamente le eventuali modifiche ad esse successivamente apportate.</p> 	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sanzioni)</i></p> <p>1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.</p> <p>3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Autenticità del distacco)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>4. Nelle ipotesi in cui il distacco presso un'altra impresa</p>

stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Se vi è sfruttamento dei minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

L'art. 20 della direttiva deve considerarsi altresì attuato da altre disposizioni già presenti nell'ordinamento nazionale. In particolare e con specifico riferimento a quanto previsto dal § 4 dell'art. 6 della direttiva si rimanda all'annotazione in corrispondenza dello stesso riportata e si richiamano l'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 e l'art. 3 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Articolo 21

(Sistema di informazione del mercato interno)

1. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 6 e 7, all'articolo 10, paragrafo 3, e agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono attuate per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

L'art. 21 paragrafo 1 è attuato attraverso le previsioni dell'art. 7 nonché degli artt. 15, comma 1, 17, commi 1 e 2, 20 comma 8



2. Gli Stati membri possono applicare accordi o intese bilaterali concernenti la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le loro autorità competenti per quanto riguarda l'applicazione e il monitoraggio delle condizioni di impiego applicabili ai lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, purché tali accordi o intese non abbiano effetti negativi sui diritti e sugli obblighi delle persone e delle imprese interessate. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi e/o intese bilaterali da essi applicati e rendono pubblici i relativi testi.

3. Nel contesto degli accordi o delle intese bilaterali di cui al paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri utilizzano per quanto possibile l'IMI. In ogni caso, se un'autorità competente di uno degli Stati membri interessati ha utilizzato l'IMI, esso è utilizzato, se del caso, in ogni successiva procedura.

Articolo 7

(Cooperazione amministrativa)

(omissis)

5. L'ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.

(omissis)

Articolo 22

(Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012)

All'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 sono aggiunti i punti seguenti:

«6. *Direttiva 96/71/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (*);

articolo 4.

7. *Direttiva 2014/67/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012



<p>relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (**): articoli 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, e articoli 14, 15, 16, 17 e 18. (*) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. (**) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11».</p>		
<p>Articolo 23 (<i>Recepimento</i>)</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 giugno 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>	<p>Articolo 26 (<i>Entrata in vigore</i>)</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.</p>	
<p>Articolo 24 (<i>Riesame</i>)</p> <p>1. La Commissione riesamina l'applicazione e l'attuazione della presente direttiva. Entro il 18 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla sua</p>		



applicazione e attuazione e, se del caso, propone le modifiche e gli emendamenti necessari.

2. Nel suo riesame la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, e, se del caso, delle parti sociali a livello dell'Unione, valuta in particolare:

a) la necessità e l'adeguatezza degli elementi fattuali relativi all'autenticità del distacco, comprese le possibilità di modificare gli elementi esistenti o definire praticabili i nuovi elementi da tenere in considerazione al fine di determinare se l'impresa è autentica e il lavoratore distaccato esegue le proprie mansioni ai sensi dell'articolo 4;

b) l'adeguatezza dei dati disponibili relativi alla procedura di distacco;

c) l'idoneità e l'adeguatezza dell'applicazione di misure nazionali di controllo alla luce delle esperienze concernenti l'efficacia del sistema di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni, lo sviluppo di documenti più uniformi e armonizzati, la definizione di principi o norme comuni per le ispezioni in loco dei lavoratori distaccati nonché gli sviluppi tecnologici di cui all'articolo 9;

d) la responsabilità e/o le misure di attuazione cogente introdotte per assicurare la conformità con la norme applicabili e l'efficace protezione dei diritti dei lavoratori nella filiera di subcontratto di cui all'articolo 12;

e) l'applicazione di disposizioni di attuazione transfrontaliera di sanzioni amministrative finanziarie, segnatamente alla luce delle esperienze concernenti l'efficacia del sistema di cui al capo VI;

f) il ricorso ad accordi o intese bilaterali riguardanti il sistema di informazione del mercato interno, tenendo in conto, se del caso, la relazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012;

g) la possibilità di adeguare i termini di cui all'articolo 6,



	<p>paragrafo 6, al fine di fornire le informazioni richieste dagli Stati membri o allo scopo di ridurli, tenendo in conto i progressi conseguiti nel funzionamento e nell'utilizzazione di IMI.</p>		
	<p>Articolo 25 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		
	<p>Articolo 26 <i>(Destinatari)</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente D. KOURKOULAS</p>		



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto recepisce la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente *l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») – nel prosieguo, per brevità, anche solo <la direttiva> - emanata al fine di completare e migliorare la disciplina già contenuta nella precedente direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi e migliorarne l'applicazione.*

La direttiva da ultimo menzionata è stata a suo tempo recepita, nell'ordinamento nazionale, mediante emanazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

Al fine di semplificare il panorama normativo, la scelta compiuta in occasione della definizione del testo che recepisce la direttiva 2014/67/UE è stata quella di prevedere, con la sua entrata in vigore, l'abrogazione dell'innanzi citato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, per far confluire in un solo testo tanto le norme volte ad attuare la direttiva 2014/67/UE, quanto quelle intese a dare attuazione all'originaria direttiva 96/71/CE.

Lo schema in riferimento pertanto recepisce le disposizioni già contenute nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, rivisitate sia alla luce delle modifiche normative sopravvenute alla sua emanazione, sia al fine di poterne garantire il raccordo con le disposizioni del decreto al quale qui ci si riferisce.

Si evidenzia sin da ora che il testo reca, a chiusura, la clausola di invarianza finanziaria. Nessuna delle disposizioni di cui consta produce infatti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò appare, d'altra parte, una conseguenza del tutto logica del fatto che, già a monte, la stessa direttiva oggetto di recepimento è intesa ad implementare, per quanto in misura significativa, un "sistema" già esistente, oltretutto mediante l'indicazione di un percorso e modalità attraverso cui attuare la collaborazione e la cooperazione con gli altri Stati membri in materia di informazione, destinate a sfruttare a pieno l'esistente senza richiedere quindi l'introduzione di elementi di innovazione che non siano riconducibili all'ordinarietà. Per quanto precisato ogni attività "nuova" potrà essere quindi attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente e, come anticipato, dalle previsioni del decreto non derivano, conclusivamente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il testo consta di cinque Capi e 26 articoli, oltre un Allegato A che è il medesimo posto a corredo del testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

Tanto premesso in termini generali, e venendo al dettaglio delle disposizioni che compongono il testo, il **Capo I** reca le *Disposizioni generali* (articoli da 1 a 5).

Gli **articoli 1 e 2** recano rispettivamente indicazione del *Campo di applicazione* del decreto e delle *Definizioni*, intese, queste ultime, a consentirne una lettura agevole ed a scongiurare dubbi interpretativi.

Da tali disposizioni non deriva evidentemente alcun onere a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3**, rubricato *Autenticità del distacco*, fornisce l'indicazione, non tassativa, degli elementi che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, potrà prendere in considerazione per accertare l'autenticità del distacco e, conseguentemente, la disciplina che è chiamata a regolare il rapporto nel caso in cui resti accertata la non autenticità del distacco.

In maggior dettaglio, il comma 2 ed il comma 3 individuano, rispettivamente, gli elementi che possono essere presi in considerazione al fine di accertare, per un verso, se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente e, per altro verso, se il lavoratore è realmente distaccato. Il comma 4 prevede quale conseguenza della non genuinità del distacco, la costituzione automatica del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore. In tale ipotesi è previsto che tutti i pagamenti effettuati dall'impresa distaccante o dall'agenzia di somministrazione valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.

Il comma 5 dispone che nelle ipotesi in cui, all'esito della valutazione complessiva condotta ai sensi dell'articolo, il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; in ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 mentre se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Si prevede altresì l'applicazione di una sanzione penale nell'ipotesi aggravata di violazioni commesse ai danni di un lavoratore minorenne.

La norma è, per la sua portata, evidentemente priva di effetti sulla finanza pubblica.



L'articolo 4 stabilisce poi le *Condizioni di lavoro* che devono essere applicate al rapporto di lavoro che intercorre fra impresa che distacca e i lavoratori distaccati. La norma specifica in particolare che ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

Il comma 2 prevede talune eccezioni. Più in dettaglio la norma prevede che le disposizioni di legge e contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nei casi di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni. Restano qui espressamente escluse le attività del settore edilizio indicate nell'allegato A del decreto, riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici.

Il comma 3 stabilisce poi che alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 il quale afferma che "*Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore*".

I commi 4 e 5 recano infine due disposizioni intese entrambe a dare attuazione all'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva a mente del quale gli Stati membri prevedono *misure per garantire che nei casi di subcontratto a catena i lavoratori distaccati possano tenere responsabile il contraente di cui il datore di lavoro è un subcontraente diretto in aggiunta o in luogo del datore di lavoro per il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati*.

I commi in riferimento ricalcano il quadro vigente delle tutele di cui beneficiano i lavoratori che dipendano dall'appaltatore, ovvero che siano somministrati o che operino nel settore del trasporto.

Più precisamente il comma 4 prevede che nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso in cui si sia al cospetto di una somministrazione trova applicazione l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il comma 5 stabilisce poi che in caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'art. 83 *bis*, commi dal 4 *bis* al 4 *sexies*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,



convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente la disciplina ordinariamente applicabile nel caso di contratto di trasporto.

Come innanzi già precisato le disposizioni contenute nei due suindicati commi richiamano il sistema di tutele già previsto dalle disposizioni attualmente vigenti e in particolare il regime di responsabilità solidale che è attualmente previsto, a vantaggio dei lavoratori, nelle ipotesi di appalto, di somministrazione e di trasporto, al fine di rendere applicabile la relativa disciplina anche alle imprese che, utilizzando dette tipologie contrattuali, distaccano lavoratori sul territorio nazionale.

L'articolo in parola, limitandosi unicamente a definire, come del resto indicato dalla sua stessa rubrica, le condizioni che sono applicabili al rapporto dei lavoratori distaccati, non produce effetti in termini di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 concerne la *Difesa dei diritti*. In tale prospettiva la disposizione prevede che i lavoratori distaccati possono far valere i diritti di cui all'articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.

Anche da tale disposizione non deriva alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

Il **Capo II** reca disposizioni concernenti l'*Accesso alle informazioni e cooperazione amministrativa* (articoli da 6 a 8).

L'articolo 6 disciplina l'*Accesso alle informazioni* relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco.

La direttiva in recepimento chiede agli Stati membri di garantire tanto alle imprese che intendano distaccare, quanto ai lavoratori che vengano distaccati, una completa ed agevole fruibilità, a titolo gratuito, di tutte le informazioni che riguardano la disciplina in materia di distacco.

L'articolo si compone di due commi.

Il comma 1 stabilisce che tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro che devono essere osservate nelle ipotesi di distacco siano pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è chiamato ad assicurare l'aggiornamento di tali informazioni. Il medesimo comma individua poi le informazioni che devono essere pubblicate sul sito istituzionale, che riguardano:

- le condizioni di lavoro e/o norme di diritto nazionale applicabili ai lavoratori distaccati nel territorio italiano;
- i contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati nel territorio italiano, con particolare riferimento alle diverse tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo



utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali;

- le procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e la sicurezza sul lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;
- i soggetti cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni circa i diritti e gli obblighi derivanti tanto dal diritto nazionale.

Il comma 2 stabilisce poi che le informazioni di cui al precedente comma 1 devono essere pubblicate in modo trasparente, chiaro e dettagliato, in lingua italiana ed inglese, conformemente agli *standard* di accessibilità che consentano l'accesso anche alle persone con disabilità ed essere rese accessibili agli utenti in modo gratuito.

L'organizzazione necessaria per l'attuazione della disposizione è quella già esistente, mentre l'attività che è richiesta per dare attuazione alla norma non comporta oneri aggiuntivi nella misura in cui è destinata a restare a carico degli uffici che, già nell'ambito dell'attuale assetto, curano ordinariamente la pubblicazione di tutte le informazioni che l'amministrazione ha l'obbligo di rendere accessibili ed il loro periodico aggiornamento.

L'**articolo 7** concerne la *Cooperazione amministrativa* e disciplina gli obblighi connessi. La norma coinvolge il personale ispettivo che sarà chiamato a effettuare le verifiche e i controlli sulle aziende distaccanti e sui lavoratori distaccati.

In particolare, nel comma 1 viene sancito l'obbligo per l'autorità competente di rispondere tempestivamente alle motivate richieste di informazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri e di effettuare i controlli e le ispezioni che si rendono necessari, comprese le indagini su casi di inadempienza o di violazione della normativa applicabile. A mente del comma 2 le richieste possono comprendere anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notificazione di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni. Il comma 3 dispone che le imprese stabilite nel territorio italiano devono comunicare all'autorità competente tutte le informazioni occorrenti per rispondere alle richieste di informazione sulle attività in cui si sostanzia il distacco. Il comma 4 stabilisce che lo scambio delle informazioni avviene attraverso la piattaforma IMI entro due possibili termini: entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri, ed entro il termine di giorni venticinque lavorativi dalla ricezione della richiesta, in tutti gli altri casi. Il comma 5 prevede la possibilità, in via residuale, per l'autorità competente, di applicare accordi e intese bilaterali aventi ad oggetto la cooperazione amministrativa, per verificare e monitorare le condizioni di lavoro che possono essere applicate ai lavoratori distaccati. Il comma 6 prevede che laddove vi siano obiettive difficoltà nel



rispondere alle richieste pervenute o nell'eseguire i controlli e le ispezioni nei termini stabiliti l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce al richiedente tempestiva comunicazione al fine di individuare una soluzione. Il comma 7 statuisce che, ove ravvisi irregolarità, l'autorità competente si attiva senza ritardo affinché tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato interessato, mentre il comma 8 afferma il principio secondo cui la richiesta di informazioni, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati membri, non è ostativa all'adozione delle misure idonee a prevenire violazioni della disciplina contenuta nel decreto. Il comma 9, infine, precisa che la cooperazione amministrativa deve essere realizzata a titolo gratuito e che le informazioni scambiate tra gli Stati membri devono essere usate dalle autorità in modo coerente con le questioni per le quali sono state richieste.

Con riferimento a quanto disposto dalla norma va anzitutto evidenziato che lo scambio di informazioni è destinato ad avvenire mediante la piattaforma IMI (*Internal Market Information*), già esistente e pienamente operativa, oltre che già attualmente impiegata, anche ad altri fini (es. in materia di riconoscimento di qualifiche professionali). IMI è uno strumento informatico multilingue obbligatorio per lo scambio di informazioni relative a tutte le direttive del mercato interno tra autorità competenti, che consente un dialogo caratterizzato da rapidità ed efficacia. E' un sistema messo a punto dall'Unione europea per consentire agli Stati membri di adempiere agli obblighi di cooperazione ed assistenza di cui al Regolamento (CE) 1024/2012.

Si tratta di uno strumento che accelera le procedure ed il cui utilizzo non comporta costi a carico degli Stati. IMI è utilizzato oggi dalle autorità dei 28 Stati membri dell'Unione nonché da Liechtenstein, Norvegia e Islanda ed il suo impiego è destinato ad un progressivo incremento.

La circostanza che per la collaborazione e cooperazione previste dalla norma in riferimento sia previsto l'impiego di IMI, unitamente a quella della creazione, attraverso l'individuazione a monte (v. art. 2) dei soggetti chiamati a interloquire, di una vera e propria "rete", comporta che non sono ravvisabili oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla disposizione.

Non si rendono infatti necessari investimenti riferiti alla strumentazione materialmente occorrente per dare attuazione alla norma e, d'altro canto poiché le singole richieste sono destinate a essere smistate ed evase da ciascuno dei molteplici soggetti che della predetta "rete" fanno parte, senza restare a carico quindi di un solo ufficio chiamato cumulativamente a evaderle, è anche evidente che, per quanto le stesse possano rivelarsi numerose, non potranno mai produrre un aggravio di lavoro che possa richiedere anche un'implementazione delle risorse umane, ma potranno essere gestite ad invarianza di risorse disponibili.

L'articolo 8 concerne le *Misure di accompagnamento*. La disposizione afferma in particolare l'impegno dell'Italia ad adottare misure finalizzate a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi



di personale tra autorità competenti nell'ambito però delle iniziative che saranno assunte a tal fine dalla Commissione europea.

Anche tale disposizione è priva di effetti in termini di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ed infatti, anche se la norma fissa sin da subito un obbligo a carico dello Stato, il tempo necessario per l'adempimento di tale obbligo, oltre che il suo contenuto, potranno essere definiti solo alla luce e tenuto conto delle iniziative che la Commissione riterrà di assumere a riguardo. L'articolo 8 della direttiva dispone d'altra parte che *"Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca (...)".*

La previsione contenuta nell'art. 8 dello schema di decreto appare d'altra parte coerente con quella, contenuta nella direttiva, riguardante la futura messa a disposizione di risorse da parte della Commissione. A tale specifico riguardo si evidenzia infatti che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, afferma che *"La Commissione valuta il fabbisogno di sostegno finanziario diretto a migliorare la cooperazione amministrativa e ad accrescere la fiducia reciproca mediante progetti, comprese la promozione di scambi di personale e la formazione nonché lo sviluppo, la facilitazione e la promozione di iniziative riguardanti le migliori prassi (...). Qualora giunga alla conclusione che un tale fabbisogno esiste (...) la Commissione utilizza gli strumenti finanziari disponibili al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa".*

Il Capo III reca disposizioni concernenti *Obblighi e sanzioni* (articoli da 9 a 11).

L'**articolo 9** concerne gli *Obblighi amministrativi*. La disposizione introduce in particolare specifici obblighi in capo alle imprese di altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del presente decreto legislativo. Gli adempimenti previsti sono tutti funzionali ad assicurare la possibilità di controlli efficaci sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di distacco. In tal senso è previsto, al comma 1, che l'impresa che distacca personale in Italia deve effettuare una comunicazione preventiva entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco stesso, e comunicare altresì, entro cinque giorni dalla modifica, ogni eventuale variazione; il comma 2 demanda a un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del testo in riferimento, l'individuazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni. Il comma 3, lettera a), stabilisce l'obbligo per l'impresa distaccante di conservare la copia in lingua italiana di una serie di documenti concernenti il rapporto di lavoro in essere con il lavoratore distaccato (contratto di lavoro, prospetti paga e prove del pagamento delle retribuzioni, registrazione dell'orario di lavoro osservato, formale comunicazione di instaurazione del rapporto, certificato



sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile). Il comma 3, lettera b), impone all'impresa che distacca lavoratori in Italia di designare un referente, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. La norma stabilisce altresì che, in difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera nel luogo dove ha sede legale l'impresa utilizzatrice. Tale ultimo comma mira evidentemente a superare le principali criticità che gli organi di controllo incontrano ordinariamente nell'espletamento dell'attività di vigilanza in materia di distacco, legate alle barriere linguistiche ed alla difficoltà di reperimento dell'eventuale trasgressore dopo la conclusione del distacco. Tanto l'obbligo di cui alla lettera a), quanto quello di cui alla lettera b) sono imposti per tutta la durata del distacco e per i due anni successivi alla sua cessazione.

Il comma 4, infine, introduce l'obbligo per l'impresa distaccante di designare un referente con poteri di rappresentanza deputato, per tutto il periodo di distacco, a tenere i rapporti con le parti sociali interessate ad una negoziazione collettiva di secondo livello.

Le previsioni dell'articolo 8 non hanno effetto sulla finanza pubblica.

La comunicazione preventiva introdotta dal comma 1 sarà infatti effettuata come la comunicazione obbligatoria cui è ordinariamente tenuto il datore di lavoro che assume personale e sfrutterà pertanto i mezzi che già allo stato sono disponibili per la trasmissione di quest'ultima. Non si prevedono pertanto costi riferibili agli strumenti che sono necessari per poter attuare la disposizione in quanto già esistenti.

I commi 2, 3 e 4, per quanto illustrato recano invece evidentemente disposizioni di natura ordinamentale e non producono pertanto effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10, riferito alle *Ispezioni*, prevede a carico dell'Ispettorato nazionale del lavoro il compito di programmare e svolgere gli accertamenti finalizzati a verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di distacco.

Anche da tale disposizione non deriva alcun nuovo onere a carico della finanza pubblica: gli accertamenti ispettivi ai quali si riferisce la norma saranno infatti svolte nell'ambito della normale attività che l'Ispettorato è chiamato a svolgere nell'esercizio delle sue ordinarie funzioni istituzionali.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di *Sanzioni* applicabili in caso di violazione degli obblighi introdotti dal decreto legislativo.

In particolare stabilisce In particolare la disposizione stabilisce:

- per l'ipotesi di violazione, da parte dell'impresa, degli obblighi stabiliti all'art. 9, comma 1, di comunicazione preventiva del distacco e, se del caso, delle successive variazioni, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra i 100 e i 500 euro, per ogni lavoratore interessato;



- per il caso di violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), di una sanzione amministrativa di importo compreso fra i 500 e i 3000 euro per ogni lavoratore interessato;
- per le ipotesi di mancata designazione dei referenti di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), e comma 4, di una sanzione amministrativa di importo compreso fra i 2000 ed i 6000 euro.

La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Capo IV** reca disposizioni concernenti l'*Esecuzione delle sanzioni amministrative* (articoli da 12 a 23), ripartite in tre Sezioni e precisamente: **Sezione I** recante *Disposizioni generali*; **Sezione II** recante *Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati*; **Sezione III** recante *Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati*.

Sezione I – Disposizioni generali (articolo 12).

L'**articolo 12** statuisce con riferimento all'*Ambito di applicazione*.

La norma dispone in particolare che i principi dell'assistenza e del riconoscimento reciproci e le misure e le procedure dell'intero Capo si applicano all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o più lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del decreto. Prevede inoltre che le disposizioni dell'intero Capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese e le eventuali somme accessorie irrogate dalle autorità competenti o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto. Stabilisce infine che ai fini del comma 1, le disposizioni del Capo sostituiscono la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1983, n. 149 sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa.

Disponendo esclusivamente con riferimento all'ambito applicativo la disposizione è chiaramente priva di effetti per la finanza pubblica.

Sezione II - Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati (articoli da 13 a 16).

L'**articolo 13** dispone in ordine alla *Competenza*.

La norma stabilisce in particolare che la competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria è dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Al comma 2 si prevede inoltre che la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o dimora abitualmente, o, laddove si tratti di persona giuridica,



nel quale ha la sede legale. In caso di richiesta di recupero, ove la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato di residenza o di dimora abituale, la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.

La disposizione è priva di effetti per la finanza pubblica.

L'**articolo 14** reca la disciplina concernente le *Condizioni per la trasmissione*.

La norma stabilisce che la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria o la richiesta di notificazione di un provvedimento che irroga detta sanzione e di ogni altro documento pertinente sono effettuate in presenza dei presupposti che vengono qui puntualmente indicati (quando l'autorità richiedente non è in grado di procedere al recupero o alla notificazione applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno ovvero quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è oggetto di impugnazione nello stato dell'autorità richiedente).

Il comma 2 prevede poi che la richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell'art. 15 e deve contenere una serie elementi. Il successivo comma 3 indica poi ulteriori elementi informativi che devono essere contenuti nella richiesta.

Recando esclusivamente la disciplina delle condizioni di trasmissione delle richieste la disposizione è priva di effetti per la finanza pubblica.

L'**articolo 15** reca disposizioni in materia di *Trasmissione ad altri Stati*.

La norma prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro fa luogo alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI, all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Prevede altresì la norma che quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta e che se il provvedimento da eseguire è impugnato dall'impresa destinataria, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorità dell'altro Stato membro.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento alla trasmissione dei provvedimenti tramite IMI, si richiama quanto evidenziato in corrispondenza dell'art. 7.

L'**articolo 16** concerne gli *Effetti del riconoscimento*.

Dispone la norma che l'Ispettorato nazionale del lavoro non è più tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie.



L'Ispettorato nazionale del lavoro procede all'esecuzione quando l'autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale ovvero rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi indicati dall'art. 19. Se il trasgressore prova di aver provveduto ad un pagamento, totale o parziale, l'Ispettorato ne dà comunicazione all'autorità adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

La norma, stante il suo contenuto complessivo, è totalmente priva di effetti per la finanza pubblica.

Sezione III - Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati (articoli da 17 a 23)

L'articolo 17 reca la disciplina che riguarda la *Richiesta di notifica di provvedimento o di una decisione*.

La norma stabilisce che l'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all'articolo 19, comma 1, provvede senza formalità, entro il termine di trenta giorni. L'Ispettorato comunica, sempre tramite IMI, all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto. E' infine previsto che la notificazione di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

La norma contiene disposizioni di carattere procedurale ed è pertanto priva di effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 statuisce in merito alla *Richiesta di recupero della sanzione*. Si prevede qui che la competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria, spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona alla quale è stata irrogata la sanzione dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.

Qualora la Corte di appello rilevi la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza disponendo a la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dandone tempestiva comunicazione, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, all'autorità richiedente.

La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di attività che ordinariamente vengono già svolte nell'ambito delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia. Al riguardo si assicura che gli adempimenti previsti sono tali da non incidere, in misura sostanziale, sugli attuali assetti organizzativi e sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari interessati.



L'articolo 19 dispone con riferimento ai *Motivi di rigetto*. L'articolo individua i motivi che giustificano il rigetto della richiesta di recupero o di notificazione. La norma stabilisce che la Corte d'Appello non è obbligata a dare esecuzione a una richiesta di recupero o di notificazione se la richiesta non contenga le informazioni di cui all'articolo 14 relative alle condizioni per la trasmissione ovvero nell'ipotesi in cui la stessa risulti incompleta o si discosti manifestamente dalla relativa decisione.

La Corte d'Appello, inoltre, può rifiutare l'esecuzione di una richiesta di recupero nei casi in cui risulti che le spese previste per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria sono sproporzionate rispetto all'importo da recuperare; nell'ipotesi in cui la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo ovvero nel caso di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dei destinatari degli atti, nonché dei principi giuridici fondamentali loro applicabili previsti dalla Costituzione.

Al riguardo, dall'applicazione della presente norma, non derivano effetti di natura finanziaria a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di previsioni meramente procedurali.

L'articolo 20 dispone con riferimento a *Procedimento e decisione di riconoscimento*. L'articolo prevede che il procuratore generale presso la Corte di appello competente quando riceve da un altro Stato dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, la richiesta di recupero, corredata dal provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.

Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

Contro la decisione emessa dalla Corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità richiedente.

La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità richiedente. In caso di proposizione di ricorso per Cassazione il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all'autorità richiedente.



L'autorità adita comunica, nelle forme previste dall'articolo 7 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI, all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto, in caso si rifiuti di dare esecuzione a una richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria. Se il riconoscimento è negato perché il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria deve essere eseguito in un altro Stato, si provvede secondo le quanto previsto in caso di ricorrenza dei motivi di rigetto di cui all'articolo 19.

La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di attività che ordinariamente vengono già svolte nell'ambito delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia. Al riguardo si assicura che gli adempimenti previsti sono tali da non incidere, in misura sostanziale, sugli attuali assetti organizzativi e sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari interessati.

L'articolo 21 reca la disciplina concernente la *Sospensione del procedimento*. La norma dispone che se il provvedimento da eseguire viene impugnato la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione viene sospesa sino alla decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente.

Al riguardo, dall'applicazione della presente norma, non derivano effetti di natura finanziaria a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di previsioni meramente procedurali.

L'articolo 22 riguarda gli *Effetti del riconoscimento*.

Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.

Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento, parziale, gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'autorità giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorità richiedente.

Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato e sono rimosse in euro. Si specifica che le sanzioni espresse in una diversa valuta sono convertite in euro al tasso di cambio in vigore alla data in cui sono state inflitte.

Al riguardo si fa presente che le somme recuperate a seguito dell'esecuzione delle decisioni potrebbero determinare effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabili.



L'articolo 23 riguarda le *Somme recuperate*. L'articolo prevede che gli importi recuperati, concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie in argomento, spettano all'autorità adita nella valuta del proprio Stato secondo le procedure ivi previste.

Al riguardo si evidenzia che l'applicazione della presente norma potrebbe determinare effetti di maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabili.

Il **Capo V** reca le *Disposizioni finali* (articoli da 24 a 26).


In maggior dettaglio, l'articolo 24 contiene la *Clausola di invarianza finanziaria* intesa proprio a specificare, in coerenza del resto a quanto precisato in corrispondenza di ciascuna disposizione contenuta nello schema di decreto, che dallo stesso, nella sua interezza, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le attività previste sono destinate ad essere svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre l'articolo 25 stabilisce l'abrogazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 e l'articolo 26 dispone l'entrata in vigore del testo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Completa il provvedimento l'*Allegato A*, che è il medesimo che attualmente è posto a corredo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72. L'allegato reca un elenco di n. 13 attività del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici. Dette attività sono quelle per le quali non opera la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 4, in virtù del rinvio espresso, ivi contenuto, a detto all'Allegato.

La verifica di conformità del presente decreto legislativo con la Costituzione è stata effettuata dal Presidente della Repubblica in data 15 aprile 2016.



15 APR 2016



15 APR. 2016



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della giustizia di concerto con Ministeri affari esteri e della cooperazione internazionale; economia e delle finanze; sviluppo economico; infrastrutture e dei trasporti.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – d.ssa Rosanna Margiotta. Ufficio Legislativo d.ssa Maria Teresa Lotti

Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate


Lo schema di decreto in oggetto è finalizzato a dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di Informazione del Mercato Interno («regolamento IMI»).

Contemperando i principi di libera prestazione dei servizi con quelli di tutela delle condizioni di lavoro, la direttiva oggetto di attuazione reca un insieme di disposizioni e misure che sono intese a migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE, che stabilisce le condizioni di lavoro e di impiego che le imprese devono rispettare nello Stato membro in cui effettuano l'eventuale distacco di lavoratori, affinché possa essere garantito un livello, minimo e omogeneo, di tutela degli stessi.

La tutela concerne in particolare le condizioni di impiego applicabili nello Stato membro ed è intesa a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione dei servizi e a creare, altresì, condizioni di concorrenza leale tra le imprese, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno.

L'intervento legislativo europeo è dovuto alla ampiezza del fenomeno che interessa soprattutto gli Stati centrali dell'Europa. I dati inerenti la numerosità dei destinatari derivano da fonti di valutazione europea riferiti all'anno 2014 e basati sulla registrazione dei modelli A1 – certificato di legislazione applicabile ossia il certificato che deve essere rilasciato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell'UE, diverso da quello di provenienza (distacco), o nell'ipotesi di svolgimento dell'attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo). In tale anno l'Unione ha stimato che 52.481 lavoratori sono stati distaccati verso l'Italia mentre 74.431 hanno lasciato il nostro Paese verso altri Stati membri. Il settore di maggior impatto risulta essere l'edilizia che assorbe il 41,1% del totale dei distacchi nel 2014 (Country factsheet – posted workers in Italy - 8 marzo 2016 in

allegato). La durata media dei distacchi in Italia è di 62 giorni all'anno.



WORKERS POSTED TO ITALY


52,461

Workers posted to Italy in 2014: 52,461



6th

Italy was the sixth EU country per number of received posted workers



WORKERS POSTED FROM ITALY

74,431

Workers posted from Italy in 2014: 74,431




10th


Italy was the tenth EU country per number of posted workers sent to other Member States




Trends on posting in Italy (2010-2014)




Main countries of origin of workers posted TO Italy in 2014



Main countries of destination of workers posted FROM Italy in 2014



Main sectors of employment of workers posted TO Italy in 2014¹



¹ No data available for Main sectors of employment of workers posted FROM Italy in 2014

² Quantities in terms of 4 figures in 2014 (Italy excluded). M. 2014 represents the increase of total GDP in 2014 compared to 2013. The construction sector represents 9.4% of total production in 2014.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto sarà possibile avere dati quantitativi più precisi in quanto il decreto introduce l'obbligo di comunicazione preventiva del distacco dei lavoratori nel nostro Paese.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo persegue gli obiettivi, nel breve periodo di assicurare la certezza dell'arrivo dei lavoratori nel nostro Paese e di fornire agli organi ispettivi la possibilità di svolgere un'efficace vigilanza, determinando effetti positivi per i lavoratori che otterranno l'applicazione effettiva delle tutele a cui hanno diritto. Nel medio periodo saranno disponibili dati relativi ai flussi di lavoratori e andrà a regime la cooperazione amministrativa tra Stati che viene introdotta dal presente decreto, con conseguente esecuzione nel nostro Paese delle sanzioni irrogate in Stati europei. Nel lungo periodo la concorrenza tra le imprese di servizi risulterà più sana e non alterata da possibili fenomeni di dumping, determinando ricadute positive anche sulle entrate fiscali e previdenziali. Sia le imprese utilizzatrici che distaccanti ed i lavoratori saranno meglio informati dei rispettivi diritti e doveri, facilitando il rispetto delle norme.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono, calcolati su base annua:

- a) Numero di comunicazioni preventive dei lavoratori distaccati ed evoluzione dei relativi dati;
- b) Numero di sanzioni irrogate, a seguito di ispezioni, per violazioni legate al distacco dei lavoratori e loro evoluzione;
- c) Numero di richieste di informazioni, di notifiche e di esecuzione di sanzioni provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono sia le imprese utilizzatrici dei lavoratori distaccati, sia le imprese distaccanti ed i relativi dipendenti dei quali è stato fornito il dato numerico disponibile. Tutti i settori di attività sono potenzialmente coinvolti, con particolare prevalenza del settore edile, del trasporto, del turismo.

L'amministrazione dello Stato, nello specifico il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Amministrazione giudiziaria ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative, sarà responsabile per l'effettiva applicazione delle norme in tema di rispetto delle tutele, di esercizio delle ispezioni, di risposta alle richieste di cooperazione amministrativa da parte delle amministrazioni degli altri Stati membri, nonché delle informazioni alle imprese ed ai lavoratori.

Sezione II – Le procedure di consultazione precedenti l'intervento

La normativa introdotta con il presente decreto è di attuazione di una direttiva europea, rispetto alla quale sussiste l'obbligo di attuazione. Le parti sociali sono state consultate in data 5 aprile 2016, in risposta ad una richiesta di incontro delle sigle CGIL, CISL, UIL. In tale sede le parti sociali hanno evidenziato come aspetti di maggior sensibilità il riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva come fonte regolamentare delle tutele riconosciute ai lavoratori distaccati, l'importanza delle tutele nelle catene di subappalto, il riconoscimento dei diritti fondamentali dei lavoratori distaccati come categoria particolarmente fragile, il ruolo delle ispezioni, l'accesso alle informazioni da parte di lavoratori ed imprese e parallelamente l'accessibilità alla difesa dei diritti

lesi da parte dei lavoratori, con particolare interesse per il ruolo che le organizzazioni sindacali potranno avere. Infine le organizzazioni sindacali hanno chiesto la costituzione di un osservatorio permanente, sia come luogo di confronto tripartito, sia come strumento di studio ed analisi del fenomeno. Tutti questi aspetti sono stati oggetto di norme nello schema di decreto salvo la creazione dell'osservatorio che esula dalle norme della direttiva e dalla delega ricevuta.

Sezione III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

Trattandosi di un atto normativo attuativo di direttiva europea non sussistono le condizioni di non intervento.

Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

L'articolo 8, comma 3, della direttiva che prevede la facoltà per gli Stati membri di garantire un sostegno alle iniziative delle parti sociali finalizzate ad informare lavoratori ed imprese in merito alle condizioni di lavoro applicabili ai sensi della medesima direttiva, tale facoltà non è stata esercitata per ragioni di bilancio (allo stato attuale non esiste un capitolo di bilancio per il finanziamento delle parti sociali).

L'articolo 9 dello schema di decreto attua quanto previsto **all'articolo 9, commi 1 e 2 della direttiva** in merito agli obblighi amministrativi richiesti alle imprese che intendono distaccare lavoratori nel nostro Paese. Ogni Stato membro ha la facoltà di individuare quegli oneri che ritiene essenziali per poter esercitare un'adeguata verifica della correttezza del distacco nel proprio Paese, pertanto tali oneri sono variabili a seconda degli Stati e legati alle esigenze delle ispezioni, secondo i diversi sistemi giuridici. A seguito di approfondita riflessione e confronto con gli organi ispettivi nazionali, si è giunti ad identificare gli oneri ritenuti essenziali ed indispensabili per un'effettiva verifica della genuinità del distacco, obiettivo fondamentale della direttiva in oggetto.

L'articolo 12 commi 4 e 5 della direttiva sono attuati dall'articolo 4, commi 4 e 5 dello schema di decreto, i quali ricalcano il quadro legislativo vigente. Più precisamente il comma 4 prevede che nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso in cui si sia al cospetto di una somministrazione trova applicazione l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il comma 5 stabilisce poi che in caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83 *bis*, commi dal 4 *bis* al 4 *sexies*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente la disciplina ordinariamente applicabile nel caso di contratto di trasporto.

Si evidenzia che in particolare il comma 4 dell'articolo 12 è frutto di un'aspra contrattazione in sede di fase ascendente della direttiva, volta proprio a salvaguardare il sistema di responsabilità solidale in essere nel nostro Paese; conseguentemente, la facoltà è stata esercitata secondo quanto previsto dal comma citato, senza introdurre ulteriori disposizioni al fine di rispettare il principio di non discriminazione e proporzionalità.

Sezione V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Dall'opzione prescelta non sussistono svantaggi mentre derivano i seguenti vantaggi:

- per i lavoratori coinvolti, derivanti dalla applicazione di tutele effettive, sia per quanto riguarda la retribuzione ed i versamenti contributivi, sia in relazione ad orari di lavoro e di riposo, salute e sicurezza, condizioni di lavoro di gestanti e puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna ed altri aspetti di non discriminazione;
- per le imprese utilizzatrici, che in presenza di distacco legittimamente eseguito, non potranno essere considerate responsabili, insieme ai datori di lavoro del lavoratore distaccato, e conseguentemente sanzionate;
- in termini sociali, per la minore incidenza di fenomeni di dumping che generano a loro volta condizioni di lavoro non eque e moltiplicazione di situazioni di lavoro nero o sotto dichiarate (zone grigie) e perdita di contributi previdenziali e di versamenti fiscali da parte delle imprese distaccanti;
- per le PMI nazionali che non saranno oggetto di concorrenza sleale rispetto ad imprese straniere che si aggiudicano contratti e gare di appalto sulla base di un costo del lavoro più basso.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Le micro, piccole e medie imprese potranno beneficiare degli effetti positivi della concorrenza leale che si instaurerà a seguito della entrata in vigore del presente decreto.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento introduce l'obbligo a carico dell'impresa di altri Stati membri dell'Unione europea che distacca lavoratori in Italia di comunicare tale distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all'inizio dello stesso e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, la medesima impresa ha l'obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

Tali obblighi derivano dall'articolo 9 della direttiva che, come già illustrato alla sezione IV, rinvia ai singoli Stati in merito agli oneri amministrativi necessari ad assicurare l'effettiva verifica della correttezza del distacco.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

L'attuazione delle disposizioni introdotte non ha impatto specifico nei confronti delle strutture e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche in quanto i compiti derivanti dall'intervento regolatorio rientrano nelle normali attività svolte dalle amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro). Tali compiti verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio, finalizzato al miglioramento del funzionamento del mercato interno e all'eliminazione di pratiche di concorrenza sleale e di dumping sociale, può contribuire alla ripresa economica e alla competitività del Paese. In particolare gli obblighi di comunicazione preventiva che rendono più agevole e preciso l'intervento delle ispezioni, nonché la cooperazione amministrativa, che rende possibile l'esecuzione di sanzioni amministrative irrogate in Stati esteri, dando maggiore efficacia all'azione ispettiva, assicurano un incisivo intervento sulle imprese, dal quale deriverà l'effettivo rispetto delle condizioni di tutela dei lavoratori.

Le imprese nazionali non saranno in condizioni di disparità rispetto ad altre soggette a legislazioni più lassiste, come accaduto fino ad oggi, ma poste sullo stesso piano per i costi della manodopera e della fornitura dei servizi.

Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della giustizia, Ispettorato nazionale del lavoro.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Verrà creato un sito web unico per fornire informazioni alle imprese ed ai lavoratori relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate, inclusi i contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale. Tra le informazioni verranno incluse anche le procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabile ai lavoratori distaccati. Le informazioni saranno disponibili in lingua italiana ed inglese in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e accessibili gratuitamente.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tali Amministrazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cui rimanda l'art. 1 della legge di delegazione europea per il 2014 del 9 luglio 2015, n. 114, prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge di delegazione, il Governo possa adottare, nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 31 disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VTR

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*", il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con le Amministrazioni competenti effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR sulla base degli indicatori contenuti alla sezione I, punto C, lettere a e b;
- stima degli effetti prodotti sui cittadini e sulle imprese sulla base dell'indicatore contenuto alla sezione I, punto C, lettera c ;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso derivanti dalle difficoltà applicative riscontrate.

Sezione VIII- Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.

Tuttavia, preme precisare che si è ritenuto anche opportuno, in una prospettiva di massima semplificazione normativa, abrogare il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, con il quale è stata a suo tempo recepita l'originaria direttiva 96/71/CE, per racchiudere in un unico testo tanto le norme volte ad attuare la direttiva 2014/67/CE, quanto quelle intese a dare attuazione all'originaria citata direttiva 96/71/CE.

Nello schema di decreto sono pertanto confluite le disposizioni che erano contenute nel decreto legislativo n. 72/2000, opportunamente modificate sia in considerazione delle variazioni del panorama normativo intervenute successivamente alla sua emanazione, sia in vista dell'indispensabile raccordo con le disposizioni del presente testo.

a) Descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;

Non vi sono ulteriori requisiti, standard, obblighi, rispetto al livello minimo della normativa. Trattandosi di un decreto di recepimento di una direttiva europea emanata per dare efficacia all'applicazione della direttiva 96/71/CE e per assicurare omogeneità di trattamento ai lavoratori, favorendo al contempo la libera circolazione dei servizi, si è posta la massima cura nel rispetto delle normative vigenti senza introdurre limiti ulteriori, atti ad incidere sulla libertà delle imprese.

b) Valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo;

Non si estende l'ambito soggettivo.

c) Descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità;

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l'attività ispettiva – d.ssa Roberta Fabrizi – Ufficio Legislativo – d.ssa Maria Teresa Lotti

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto è finalizzato a dare attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di Informazione del Mercato Interno («regolamento IMI»).

Se la direttiva del 1996 delineava il quadro normativo europeo al fine di contemperare i principi di libera prestazione dei servizi, parità di condizioni tra aziende nazionali e straniere e tutela ai lavoratori distaccati, definendo le condizioni di lavoro e di impiego che le imprese devono rispettare quando distaccano lavoratori in un altro Stato membro, affinché possa essere loro garantito un livello minimo e omogeneo di tutela, la direttiva 2014/67/UE, c.d. *Enforcement*, ha previsto strumenti nuovi e rafforzati per combattere e sanzionare le elusioni, la frode e le violazioni in caso di distacco di lavoratori. Essa è stata infatti adottata allo scopo di completare e rafforzare l'efficacia della disciplina originariamente contenuta nella direttiva 96/71/CE.

La direttiva *Enforcement* reca in particolare un insieme di disposizioni e misure tese a migliorare, uniformare e rendere più efficace l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE.

Oltre a prevedere criteri oggettivi e uniformi in base ai quali poter identificare un distacco genuino, e ad introdurre l'obbligo della previsione di ipotesi di responsabilità solidale a tutela del lavoratore distaccato, nei casi di subcontratto a catena, essa rafforza la cooperazione amministrativa fra Stati membri, mediante IMI (*Internal Market Information*) - piattaforma informatica multilingue, realizzata dalla Commissione europea, e che trova la propria base giuridica nel Regolamento (Uc) n. 1024/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») - estendendola anche alla notifica di provvedimenti sanzionatori di altri Stati membri e al recupero delle sanzioni da questi irrogate. La medesima direttiva introduce altresì la possibilità di prevedere specifici obblighi amministrativi a carico delle imprese di altri Stati membri che distaccano lavoratori in territorio italiano, e stabilisce precisi obblighi di informazione del Paese in cui i lavoratori vengono distaccati, a favore delle imprese e dei lavoratori interessati. L'obiettivo perseguito con il testo in riferimento è quello del recepimento della direttiva 2014/67/UE entro i termini stabiliti (la scadenza è fissata alla data del 18 giugno 2016). La necessità dell'intervento normativo deriva dall'esigenza di adeguare l'ordinamento interno a quello sovranazionale in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La direttiva 96/71/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

In occasione del recepimento della direttiva 2014/67/UE si è ritenuto opportuno, in una prospettiva di massima semplificazione normativa, abrogare il suddetto decreto legislativo per racchiudere in un unico testo le disposizioni, opportunamente coordinate, intese ad attuare entrambe le direttive.

Tanto premesso, sul piano generale, si segnala, in maggior dettaglio, che il quadro normativo nazionale prevede attualmente, a tutela della posizione dei lavoratori, le ipotesi di responsabilità solidale di cui alle seguenti disposizioni: artt. 1676 c.c. e 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 in materia di appalto, art. 35, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81 in materia di somministrazione e art. 83 *bis*, commi dal 4 *bis* al 4 *sexies*, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 in materia di trasporto. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 12 paragrafo 2 della direttiva, al fine di garantire l'applicazione dell'innanzi richiamata disciplina anche ai lavoratori distaccati - anche al fine di garantire la parità di trattamento tra imprese italiane e imprese di altri Stati membri - la stessa è stata richiamata in seno all'art. 4, commi 4 e 5.

Sempre con riferimento al quadro normativo nazionale esistente si segnala, con specifico riferimento all'obbligo, per le imprese italiane, di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità competente di fornire risposta alle richieste che provengano da altro Stato membro (art. 7, comma 3, dello schema di decreto), che l'eventuale violazione deve intendersi sanzionabile in base alle disposizioni già vigenti di cui art. 4, comma 7, della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Si segnala altresì che per l'ipotesi di distacco non autentico resterà applicabile la medesima sanzione prevista per l'ipotesi di appalto o distacco privo dei requisiti di legge dall'art. 18, comma 5*bis* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Si evidenzia infine che il presente schema di decreto prevede altresì, accanto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero della Giustizia e l'autorità giudiziaria, il neoistituito Ispettorato nazionale del lavoro (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149) con il ruolo di autorità centrale e autorità competente (art. 2).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente schema di decreto incide sull'ordinamento vigente nella misura in cui prevede l'abrogazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, che, giova qui rammentarlo, ha a suo tempo recepito la direttiva 96/71/CE.

In particolare, in una prospettiva di massima semplificazione normativa, si è ritenuto di abrogare il suddetto decreto legislativo n. 72 del 2000 per racchiudere in un unico testo sia le norme volte ad attuare la direttiva 2014/67/CE, sia quelle intese a dare attuazione all'originaria direttiva 96/71/CE. Le disposizioni già contenute nel decreto n. 72 sono quindi rifluite, opportunamente modificate (sia in considerazione dell'esigenza di adeguamento alle variazioni del panorama normativo intervenute dal 2000 ad oggi, sia in considerazione della necessità di coordinamento con le nuove disposizioni) nel testo qui in riferimento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento costituzionale ed è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e degli articoli 76 e 81 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta aspetti di interferenza con le competenze e funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciali nonché degli enti locali, in quanto disciplina materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame rispetta i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate.

In un'ottica di massima semplificazione normativa con il presente testo di recepimento della direttiva 2014/67/UE viene disposta l'abrogazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE. Le disposizioni già contenute nel decreto n. 72, opportunamente modificate in considerazione dell'esigenza di adeguamento alle variazioni del panorama normativo intervenute dal 2000 ad oggi e della necessità di coordinamento con le nuove disposizioni, sono state riversate nel testo in riferimento.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In data 15 marzo 2016 è stata trasmessa al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alle Regioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - Codice del Consiglio 6897/16, codice della Proposta COM (2016) 128, codice interistituzionale 2016/0070 (COD).

La proposta in questione mira ad una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori per contrastare le pratiche sleali e promuovere il principio secondo cui lo stesso lavoro nello stesso posto dovrebbe essere retribuito allo stesso modo. Essa non riguarda le questioni trattate dalla direttiva 2014/67/UE, ma si concentra piuttosto su problematiche attinenti al quadro normativo delineato dalla direttiva originaria del 1996. La proposta di revisione è dunque complementare alle norme introdotte con la direttiva 67 e mira all'ulteriore rafforzamento della disciplina in materia.

Al di là di quanto innanzi riportato non consta esistano progetti di legge vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta l'esistenza di significativa giurisprudenza né che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Con lo schema di decreto si provvede al recepimento della direttiva 2014/67/UE, integrando in un unico testo le norme in questione con quelle già previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della precedente direttiva 96/71/CE di cui si dispone l'abrogazione. Il testo è quindi nella sua interezza finalizzato ad allineare l'ordinamento interno a quello comunitario in ottemperanza agli obblighi che in capo al nostro Paese derivano dall'appartenenza all'Unione europea.

Il provvedimento è stato adottato nel rispetto dei principi europei di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, cooperazione amministrativa e assistenza reciproca tra gli Stati membri e le misure introdotte risultano giustificate e proporzionate allo scopo.

Da quanto sopra si ricava quindi agevolmente che l'intero testo non può che essere compatibile con l'ordinamento comunitario e ciò in quanto predisposto in adempimento degli obblighi da questo rivenienti.

Si rammenta peraltro che la compatibilità del testo con l'ordinamento comunitario è desumibile altresì dalla tabella di concordanza che, ex art. 31, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, correda il provvedimento.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee aventi il medesimo o analogo oggetto

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo aventi il medesimo o analogo oggetto

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In tutti gli Stati membri è in corso la trasposizione della direttiva 2014/67/UE che, ai sensi dell'art. 23, deve essere recepita entro il 18 giugno 2016. La direttiva risulta essere già stata recepita in Francia con il decreto n. 2015-364 del 30 marzo 2015, entrato in vigore il 7 aprile 2015.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento introduce nuove definizioni all'art. 2. Precisamente il comma 1, individua:

- alla lettera a) l'"*autorità richiedente*" quale l'autorità competente che presenta una domanda di assistenza, informazione o notificazione, recupero di sanzioni secondo quanto previsto dal presente decreto;
- alla lettera b) l'"*autorità adita*" quale l'autorità competente alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

- alla lettera c) l'*autorità competente*" nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'art.20, l'Autorità giudiziaria;
- alla lettera d) il "*lavoratore distaccato*" quale il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile, con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;
- alla lettera e) le "*condizioni di lavoro e di occupazione*" quali quelle disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 relative a determinate materie.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo. In particolare, in merito all'integrazione nel testo in analisi delle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, si è provveduto all'aggiornamento di tutti i riferimenti normativi ivi contenuti che *medio tempore* sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa. Si è fatto luogo invece all'integrazione, nello schema di decreto, delle disposizioni contenute del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, opportunamente aggiornate, e alla contestuale abrogazione del suddetto decreto legislativo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Lo schema di decreto non comporta effetti abrogativi impliciti. All'art. 25 viene piuttosto espressamente disposta l'abrogazione del decreto legislativo n.72 del 2000.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di decreto prevede, all'art. 9, comma 2, l'adozione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di modalità della comunicazione preventiva di distacco e delle eventuali successive modificazioni.

Il termine di 30 giorni previsto dallo schema di decreto risulta necessario per garantire la rapida operatività del sistema delle comunicazioni preventive di distacco, assegnando all'amministrazione una scadenza congrua anche in considerazione del fatto che il provvedimento da adottare sarà analogo a quello riguardante le comunicazioni obbligatorie (Unilav).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La predisposizione del presente intervento normativo non ha comportato l'utilizzo di dati o riferimenti statistici.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/67/UE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/71/CE RELATIVA AL DISTACCO DEI LAVORATORI NELL'AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI E RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE DEL MERCATO INTERNO (<REGOLAMENTO IMI>)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B;

Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma 1»);

Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);



Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, recante attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Campo d'applicazione)

1. Il presente decreto si applica alle imprese che prestano servizi, stabilite in un altro Stato membro, le quali distaccano uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in Italia presso un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo,



ovvero presso un'altra unità produttiva, a condizione che in entrambi i casi, durante il periodo del distacco, continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.

3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro.

4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.

6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "autorità richiedente" l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

b) "autorità adita" l'autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

c) "autorità competente" il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonché, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20, l'Autorità giudiziaria;

d) "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;



e) "condizioni di lavoro e di occupazione" le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alle seguenti materie:

- 1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- 2) durata minima delle ferie annuali retribuite;
- 3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario;
- 4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori;
- 5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- 7) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

ART. 3

(Autenticità del distacco)

1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.

2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:

a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;

b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;

c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;

d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;

e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;

f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;

g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.



3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 c, altresì, i seguenti elementi:

a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;

b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;

c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;

d) la data di inizio del distacco;

e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;

f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;

g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;

h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

4. Nelle ipotesi in cui il distacco presso un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Se vi è sfruttamento dei minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

ART. 4

(Condizioni di lavoro)

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di



lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.

3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ART. 5

(Difesa dei diritti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all'articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.

CAPO II

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 6



(Accesso alle informazioni)

1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:

- a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;
- b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;
- c) procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;
- d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.

2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuitamente.

ART. 7

(Cooperazione amministrativa)

1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.

2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.

3. Al fine di consentire all'autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, le imprese stabilite in Italia comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.

4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:



- a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;
- b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.
5. L'Ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.
6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.
7. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinché tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.
8. La richiesta di informazioni non è ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto.
9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.

ART. 8

(Misure di accompagnamento)

1. Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.

CAPO III

OBBLIGHI E SANZIONI

ART. 9

(Obblighi amministrativi)



1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
- b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
- c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
- d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
- f) tipologia dei servizi;
- g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
- h) generalità del referente di cui al comma 4;
- i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni.

3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale l'impresa distaccataria.

4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

ART. 10
(Ispezioni)



1. L'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

ART. 11

(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

CAPO IV

ESECUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I

Disposizioni generali

ART. 12

(Ambito di applicazione)

1. I principi dell'assistenza e del riconoscimento reciproci, nonché le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o più lavoratori ai sensi dell'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto.



3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1983, n. 149, sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa.

Sezione II

Richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati

ART. 13

(Competenza)

1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. La richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato di residenza o di domicilio, la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.

ART. 14

(Condizioni per la trasmissione)

1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno;
 - b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione.
2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell'articolo 15 e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione;
 - b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;



c) l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;

d) i dati identificativi dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione.

3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì:

a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita;

b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non più soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonché delle modalità della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.

ART. 15

(Trasmissione ad altri Stati)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo 7 comma 2 del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità competente dell'altro Stato membro.

2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall'impresa destinataria, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorità dell'altro Stato membro.

ART. 16

(Effetti del riconoscimento)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.



2. L'Ispettorato nazionale del lavoro procede all'esecuzione quando:

a) l'autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;

b) l'autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all'articolo 19.

3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne dà comunicazione all'autorità adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

SEZIONE III

Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati

ART. 17

(Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché di ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all'articolo 19, comma 1, provvede senza formalità, entro il termine di trenta giorni.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.

3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

ART. 18

(Richiesta di recupero della sanzione)

1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla corte di appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale è stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmissione dall'estero del provvedimento da eseguire.

2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello competente dandone



tempestiva comunicazione, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro all'autorità richiedente.

3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

ART. 19 (*Motivi di rigetto*)

1. La Corte d'appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.

2. La Corte d'appello può rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:

a) le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effettuato dall'autorità adita, risultano sproporzionate rispetto all'importo da recuperare;

b) la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;

c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili, previsti dalla Costituzione.

ART. 20 (*Procedimento e decisione di riconoscimento*)

1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia, la Corte d'appello riceve da un altro Stato membro, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all'articolo 14 il procuratore generale presso la corte di appello competente ai sensi dell'articolo 17, fa richiesta di riconoscimento alla corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.

2. Il procedimento davanti alla corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data



fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal Presidente della corte di appello, sia impossibile rispettare tale termine, si provvede ad informare l'autorità richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere una proroga di ulteriori trenta giorni per l'esecuzione.

3. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

4. Avverso la decisione emessa dalla corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità richiedente.

5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.

6. La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità richiedente.

6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

7. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all'autorità richiedente.

8. L'Autorità giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.

9. Se il riconoscimento è negato perché la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito in un altro Stato, l'Autorità giudiziaria adita provvede secondo le modalità indicate nel comma 8.

ART. 21

(Sospensione del procedimento)

1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente.



ART. 22

(Effetti del riconoscimento)

1. Quando la corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'Autorità giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorità richiedente.
4. Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.

ART. 23

(Somme recuperate)

1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente capo spettano all'autorità adita.
2. L'autorità adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste.

CAPO V

Disposizioni finali

ART. 24

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

ART. 25

(Abrogazioni)



1. E' abrogato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.72.

ART. 26

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Le attività di cui all'articolo 4, comma 2, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

- 1) scavo;
- 2) sistemazione;
- 3) costruzione;
- 4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
- 5) assetto o attrezzatura;
- 6) trasformazione;
- 7) rinnovo;
- 8) riparazione;
- 9) smantellamento;
- 10) demolizione;
- 11) manutenzione;
- 12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;
- 13) bonifica.

